

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Commissione Politiche del Lavoro e Politiche Sociali

**Documento di analisi istruttoria sulla
Previdenza Obbligatoria**

**Approvato dall'Assemblea
del 28 giugno 2001**

Documento di analisi istruttoria sulla Previdenza Obbligatoria

L'iniziativa del CNEL in materia di previdenza obbligatoria ha mirato ad offrire un contributo conoscitivo sulla situazione normativa e sui principali flussi di dati.

L'assetto ordinamentale è infatti caratterizzato da una legislazione pletorica e non coordinata, mentre i flussi informativi sui fenomeni previdenziali sono frammentati in numerosi Enti, che non adottano metodologie omogenee e che hanno diversi livelli di aggiornamento temporale.

Da questa ricognizione emergono alcuni fatti significativi che vengono qui riassunti.

Quadro sintetico sulla legislazione pensionistica

Dall'esame della normativa pensionistica emanata a partire dalla Legge di Riforma (n. 335/1995), emerge il duplice intento del legislatore di ridurre i costi del sistema previdenziale pubblico, nonché di rendere omogenea la disciplina della materia, attraverso un'opera di semplificazione e razionalizzazione.

A distanza di anni, quando le deleghe conferite all'Esecutivo si sono tutte cronologicamente esaurite, è possibile verificare quante di esse siano state realizzate. Ebbene, allo stato attuale risultano inattuato:

- la delega relativa all'emanazione di un Testo Unico pensionistico;
- la delega contenuta nella L. n. 144/1999, finalizzata a realizzare la semplificazione attraverso la costituzione di un Ente previdenziale generale, di uno per i dipendenti pubblici, ed un altro per le prestazioni previdenziali ed assistenziali residue;
- la delega contenuta nella L. n. 448/1998 diretta a regolamentare l'unificazione dei pagamenti dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Indubbiamente l'attuazione delle predette ultime due deleghe avrebbe realizzato:

- 1) la riduzione del pluralismo degli Enti previdenziali, frutto di sollecitazioni categoriali/settoriali, ormai anacronistico. Da ciò ovviamente sarebbero, tra l'altro, derivati maggiore efficienza del sistema, forti risparmi, semplificazione ed unitarietà della gestione amministrativa.
- 2) risparmi attraverso il pagamento unico dei trattamenti previdenziali, specialmente in molti casi di titolarità di più trattamenti in capo allo stesso assicurato. Peraltro tale soluzione avrebbe consentito la tempestiva applicazione delle previsioni legislative che subordinano il riconoscimento di certi benefici alla condizione complessiva del richiedente. In ogni caso, almeno l'INPS e l'INAIL hanno surrogato la mancata attuazione delle deleghe, attribuendo al primo il pagamento delle rendite per l'infortunio e le malattie professionali.

Il CNEL, oltre ad indicare la mancata piena attuazione delle deleghe indicate, ritiene necessario rilevare:

- il mancato compimento della necessaria netta distinzione tra previdenza ed assistenza che continua a creare problemi di copertura di alcuni oneri impropri, come ad esempio la contribuzione figurativa, ma soprattutto a distorcere la valutazione della spesa previdenziale;
- la persistenza per specifici settori/categorie, e addirittura l'estensione con recenti provvedimenti (ad esempio la l. r. siciliana del 2 maggio 2001 e i D.lgs. n° 67 e 69 del 2001), di regimi pensionistici privilegiati in contraddizione con l'obiettivo centrale della Riforma relativo alla omogeneizzazione normativa dei trattamenti pensionistici.

Quadro sintetico di alcuni aspetti quantitativi rilevanti

a) Numero di assicurati.

La conoscenza del numero degli assicurati e della rispettiva anzianità contributiva costituisce un aspetto essenziale per la gestione del sistema pensionistico.

In tale ottica, sono stati richiesti ai diversi Enti previdenziali i rispettivi dati ed in particolare il numero degli iscritti nel 2000 che alla data del 31 dicembre 1995 risultavano in possesso di un'anzianità contributiva almeno pari a 18 anni, ovvero inferiore a tale limite.

I riferimenti temporali e contributivi appena precisati costituiscono l'elemento discriminante per la determinazione della pensione. Infatti, per gli assicurati che al 31 dicembre 1995 possedevano un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, il sistema di calcolo è esclusivamente su base retributiva; per gli altri il computo è su base retributiva per l'anzianità acquisita fino al 31 dicembre 1995 e su base contributiva per i periodi successivi.

Va sottolineato che l'anzianità contributiva rilevata da ciascun ente in ogni caso costituisce un'informazione sottostimata rispetto alla realtà, dal momento che soggetti con meno di 18 anni possono comunque vantare periodi assicurativi in enti e gestioni diverse da quelli in cui sono stati censiti. Inoltre periodi validi ai fini pensionistici, come ad esempio il servizio militare, possono essere dichiarati dal lavoratore al momento in cui presenta la domanda di pensione. Si rileva, inoltre, che non esistono informazioni quantitative sul numero di lavoratori "silenti", ossia di lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali che tuttavia non erano contribuenti alla data del 31 dicembre 1995 (ovvero in epoche successive).

Dalle notizie fornite dagli Istituti previdenziali emerge l'assenza, o quantomeno la forte carenza, dei dati relativi agli assicurati ad una certa data, l'impossibilità di avere comunque la situazione complessiva personale dei singoli assicurati (con posizioni presso più enti) e l'esistenza di posizioni cosiddette silenti.

Una possibile soluzione a questa carenza potrebbe essere raggiunta utilizzando la positiva esperienza del Casellario centrale dei pensionati, introducendo un Casellario centrale degli assicurati, nel quale vengono registrate le posizioni contributive dei lavoratori fin dal momento in cui sorge l'obbligo previdenziale. Il Casellario degli assicurati consentirebbe di conoscere in ogni di momento la dimensione globale del personale assicurato e la complessiva anzianità assicurativa di ciascun iscritto.

Tale innovazione costituirebbe addirittura l'occasione per ridurre/semplificare gli adempimenti aziendali, in quanto sarebbe sufficiente la sola notifica al casellario centrale che provvederebbe, a sua volta, a trasmetterla attraverso la rete informatica agli uffici pubblici competenti.

b) Lavoratori "parasubordinati"

Notizie relative a questa categoria di lavoratori sono state richieste agli Enti che ne gestiscono la posizione previdenziale (INPS, che ha in carico la quasi totalità di tale categoria - 99,3%- INPGI, ENPAIA). L'INPS ha precisato che:

- è emerso che le due sono le categorie di collaboratori che ricorrono con maggior frequenza. Si tratta di quella di "amministratore, sindaco di società ecc." con il 38,1% del totale e la tipologia "altro" con il 26,3%;
- il 66% dei circa 1.900.000 è iscritto per la prima volta come collaboratore, il 16% aveva una precedente posizione di lavoratore dipendente, il 12% era già pensionato;
- la contribuzione dovuta all'INPS aumenta coll'aumentare dell'età;
- il 91,1% del totale ha avuto nel 1999 un solo committente;

- non risultano ancora uscite per trattamenti pensionistici.

La non esaustiva classificazione dell'INPS richiede ulteriori adattamenti delle procedure volte ad una migliore individuazione della fenomenologia in questione. Inoltre va posta l'attenzione sulla contribuzione dei lavoratori parasubordinati di giovane età.

c) Lavoratori immigrati

Il capitolo dei lavoratori immigrati presenta dal punto di vista istituzionale forti problematiche, relativa alla fondatezza dei dati disponibili.

Infatti si registra una rilevante percentuale di mancato abbinamento tra i lavoratori presenti nell'archivio del Ministero degli Interni, e quello contenuto nell'archivio dell'INPS.

Esistono poi altri problemi, quali:

- la mancata attribuzione del codice fiscale ai lavoratori extracomunitari, non essendo stato ancora emanato il previsto Decreto del Ministero delle Finanze, che eviterebbe errori anagrafici, oggi presenti negli archivi dell'INPS;
- la presenza di iscritti solo presso l'INAIL, per effetto di infortuni sul lavoro.

A tali osservazioni, inoltre, si deve aggiungere che esse si ricavano solo sulla base dei lavoratori extracomunitari entrati nel territorio dello Stato in modo regolare.

d) Prepensionamenti

L'attenzione del Documento, in materia di pensionamenti anticipati, è posta su due fattispecie dalla forte problematica applicativa; si tratta:

- del bonus pensionistico riconosciuto ai lavoratori esposti per oltre 10 anni alle polveri dell'amianto. L'attestazione di tale esposizione è rilasciata dall'INAIL ovvero dal Ministero del Lavoro. Quest'ultimo sta certificando in via generale l'esposizione all'amianto di reparti e/o servizi di attività e correlative mansioni. Questo sistema sta "stimolando" notevolmente i lavoratori a presentare domande per usufruire del bonus, il cui riconoscimento determina un incremento del 50% della contribuzione previdenziale per i periodi di esposizione; se in origine si prevedeva che tale sistema avrebbe riguardato 1.200 lavoratori, ad oggi il numero di bonus riconosciuti è di circa 28.000 (il costo di ogni prepensionamento è di circa 500.000.000 di £), ed è destinato ad incrementarsi.
- del bonus pensionistico (riduzione del requisito contributivo ovvero dell'età anagrafica) in favore dei lavoratori che abbiano svolto mansioni particolarmente usuranti. Esse, allo stato attuale, sono state individuate nella loro tipologia, ma non nella dimensione quantitativa, cosicché non appare possibile una stima dei costi.

e) Contribuzioni previdenziali

Infine si è preso in esame l'aspetto della contribuzione previdenziale.

Pur essendo stata unificata la nozione di retribuzione pensionabile, vigono tuttora sistemi particolari che da questa deviano, incidendo, così, sulla stessa determinazione del trattamento pensionistico. Tali sistemi consistono:

- nella fissazione di retribuzioni convenzionali rispetto alle quali sono determinati i contributi versati e le prestazioni previdenziali;
- nella previsione di massimali annui, rivalutati annualmente, oltre i quali i contributi non sono dovuti e la retribuzione pensionabile non aumenta.

Inoltre, sempre in tema di contribuzione, esistono altre peculiarità; vanno quindi segnalate:

- le fattispecie degli sgravi contributivi che costituiscono incentivi all'occupazione in dati ambiti territoriali, ovvero settori merceologici. In questa ipotesi il rapporto

azienda/Ente previdenziale/lavoratore si basa sull'aliquota piena prevista per la gestione pensionistica di interesse; l'ente previdenziale, però, provvede all'addebito a carico dello Stato della differenza tra quanto dovuto in base all'aliquota piena e quanto, invece, corrisposto dall'azienda;

- le fattispecie delle sottocontribuzioni, che costituiscono anch'esse benefici contributivi per agevolare l'assunzione di date tipologie di lavoratori (C.F.L., apprendistato, ecc.). In queste ipotesi il rapporto azienda/Ente previdenziale si basa su una contribuzione previdenziale (aliquota o misura fissa) inferiore a quella piena. Al lavoratore, invece, viene riconosciuta una retribuzione pensionabile piena, senza riduzioni. L'ente previdenziale provvede a farsi trasferire dallo Stato il differenziale rispetto alla contribuzione intera;
- le fattispecie delle contribuzioni figurative, che danno diritto, per le diverse tipologie di assenza dal lavoro alla copertura contributiva ai fini pensionistici. Va osservato, infatti, che esiste una serie di tipologie di periodi di assenze dal lavoro validi sempre ai fini della copertura pensionistica per i quali la legge non prevede un'apposita copertura (es. servizio militare, prestazioni di disoccupazione speciale, ecc.). Per questi ultimi l'onere per il riconoscimento del periodo al momento della liquidazione della pensione ricade sulla gestione che eroga il trattamento. Il costo relativo all'anno 2000 per il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti dell'INPS è stato valutato in circa 5.700 miliardi di £.

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

Commissione Politiche del Lavoro e Politiche Sociali

Documento di analisi istruttoria sulla Previdenza Obbligatoria

Parte 1°
Testo di analisi completo

La Documentazione è stata predisposta con la collaborazione tecnica
dell'Unità operativa della 2° Commissione – D.A.P.

Il documento è articolato in due parti:

- a) la prima è costituita dalla rappresentazione degli aspetti fondamentali dell'ordinamento pensionistico in vigore derivante dall'attuazione della L. 8 agosto 1995, n.335, recante norme di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. Sono state, perciò, esaminate le specifiche discipline relative ai settori privato e pubblico nonché alle casse privatizzate. Inoltre sono stati approfonditi alcuni aspetti rilevanti dal punto di vista economico ovvero di funzionamento del sistema previdenziale. In quest'ottica ricognitiva generalizzata della normativa pensionistica sono state richieste informazioni e documentazione alla Presidenza della Repubblica, al Senato della Repubblica e Camera dei Deputati (relativamente ai parlamentari ed al personale dipendente), alla Corte Costituzionale (relativamente ai giudici ed al personale dipendente): mentre la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale hanno dato seguito alla richiesta, nonostante solleciti al riguardo, le Camere non hanno risposto.
- b) la seconda raccoglie la documentazione d'interesse riguardante i testi legislativi, le schede illustrative della normativa di ciascuna gestione speciale e le tabelle dell'INPS e dell'INPDAP su fattispecie di maggiore rilevanza.

Si desidera, inoltre, sottolineare la fattiva partecipazione, sia alla ricognizione che al correlativo approfondimento, degli aspetti trattati nel presente documento, di:

Giovanna Bonito (IPOST)
Filippo Bove (A.d.E.P.P.)
Daniele Cerri (CGIL)
M. Gabriella Cinardi (INPDAP)
Elio Corrente (CISL)
Giuseppe De Bernardis (INPGI)
Giuseppe De Nardo (UIL)
Maurizio De Tilla (A.d.E.P.P.)
Mario Di Bernardo (IPOST)
Marina Ferrante (IPOST)
Lorenzo Forni (BANCA D'ITALIA)
Daniele Franco (BANCA D'ITALIA)
Simona Gabrielli (INPDAP)
Gianni Geroldi (esperto del MINISTERO DEL LAVORO)
Maurizio Giordano (CORTE DEI CONTI)
Salvatore Giovannuzzi (INPS)
Gian Franco Greco (ENPALS)
Piero Lauriola (UIL)
Valerio Merlo (ENPAIA)
Oreste Nazzaro (ISTAT)
Antonio Nicelli (ANIA)
Gabriele Olini (CISL)
Michele Proietti (A.d.E.P.P.)
Alessandro Pulcini (INPDAP)
Aurelio Sidoti (RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)
Nereo Zamaro (ISTAT)

INDICE

Premessa	Pag. 1
La legislazione pensionistica	Pag. 3
Sistema retributivo e sistema contributivo	Pag. 4
Il sistema retributivo	Pag. 5
1) Pensioni di vecchiaia	Pag. 6
2) Pensioni di anzianità	Pag. 9
3) Retribuzione imponibile ai fini contributivi	Pag. 12
4) Retribuzione pensionabile	Pag. 12
5) Rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili	Pag. 12
6) Aliquote di rendimento	Pag. 16
7) Cumulo pensione / reddito da lavoro dipendente e autonomo	Pag. 21
Il sistema contributivo	Pag. 24
1) Destinatari	Pag. 24
2) Pensione unica di vecchiaia	Pag. 24
3) Requisito minimo contributivo	Pag. 25
4) Base di calcolo	Pag. 25
5) Contribuzione figurativa	Pag. 26
6) Pensioni d'invalidità	Pag. 26
7) Cumulo pensione / redditi da lavoro dipendente ed autonomo	Pag. 27
8) Massimale annuo contributivo e pensionabile	Pag. 27
Contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici (anno 2001)	Pag. 28
1) La contribuzione	Pag. 28
2) La retribuzione (reddito) imponibile	Pag. 28
Aspetti quantitativi rilevanti	Pag. 34
1) Numero degli assicurati	Pag. 35
1.A Numero degli iscritti e contribuenti nell'anno 2000	Pag. 37
1.B Lavoratori con anzianità contributiva pari o inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995	Pag. 38
1.C Numero di lavoratrici ultrasessantenni	Pag. 39
2) Pensioni d'anzianità	Pag. 40
3) Lavoratori "parasubordinati"	Pag. 41
4) Lavoratori immigrati	Pag. 44
5) Prepensionamenti	Pag. 46
6) Contribuzione	Pag. 50
7) Volume delle entrate contributive e delle uscite pensionistiche	Pag. 53
Casse previdenziali privatizzate	Pag. 54

Premessa

L'obiettivo del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, come deciso nell'Assemblea del gennaio 2001, era quello di predisporre un documento sull'attuale assetto del sistema pensionistico posto in essere dai provvedimenti di riforma contenuti nella Legge n. 335 del 1995, anche in vista della verifica dell'efficacia degli interventi promossi rispetto agli obiettivi programmati prodotti e dell'eventuale adozione di ulteriori interventi in materia.

In quest'ottica, la Commissione Politiche del Lavoro e Politiche Sociali, utilizzando la collaborazione degli Enti ed Istituti in precedenza indicati, ha proceduto, da un lato, all'individuazione ed alla analisi della normativa pensionistica vigente nei diversi settori del mondo del lavoro e, dall'altro, alla ricognizione di diverse fattispecie comuni, o comunque simili, alle diverse gestioni che hanno una sicura incidenza sulla fenomenologia pensionistica, in termini di acquisizione del diritto e di misura della prestazione.

Si è sintetizzato, quindi, lo scenario generale dell'ordinamento con riferimento al mondo del lavoro sia subordinato pubblico e privato che autonomo. Ne deriva una visione d'assieme che permette una valutazione dello stato d'attuazione della riforma del sistema pensionistico in relazione anche all'omogeneizzazione ed all'armonizzazione dei trattamenti.

Va sottolineato che tutte le deleghe previste dalla L. n.335/1995 sono state attuate, eccetto quella relativa all'emanazione del Testo Unico in materia pensionistica; sebbene il termine previsto sia stato prorogato più volte, passando dagli originari 20 mesi dall'enterata in vigore della L. di Riforma (e quindi aprile 1997), al 31 maggio 1999 (termine peraltro non rispettato), così come indicato da ultimo dall'art.2, comma 1, della L. n. 448/1998.

La ricognizione legislativa consente di affermare che con l'attuazione dei precedenti provvedimenti delegati previsti dalla legge di Riforma si sono ridotte le divergenze settoriali. Queste ultime, continuano però a sussistere con riferimento ad interi settori o a specifiche categorie di lavoratori, così come risulta dalla successiva sintesi e dalle singole schede contenute nella Documentazione.

Le valutazioni comparative ovviamente hanno a riferimento l'assetto archetipico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'INPS che sempre più ha assunto il ruolo di modello-tipo dell'ordinamento pensionistico obbligatorio.

In questo contesto deve essere evidenziato che per alcune gestioni pensionistiche l'intervento necessitato dalla situazione di bilancio, ha determinato, ad esempio, la confluenza dei Fondi settoriali nell'Assicurazione Generale Obbligatoria con la conservazione, almeno parziale, in favore degli assicurati in servizio, dei più favorevoli criteri per la determinazione del trattamento pensionistico rispetto a quelli vigenti nell'A.G.O. D'altronde in quest'ultimo periodo, mentre riprendeva intensamente il dibattito sullo stato del sistema pensionistico, sono stati approvati due provvedimenti, sicuramente in controtendenza rispetto al trend generato dalla L. n. 335/1995. Si tratta del D. lgs. n.69/2001, che riconosce benefici in materia pensionistica agli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza, e della Legge approvata il 2 maggio 2001

SISTEMA RETRIBUTIVO E SISTEMA CONTRIBUTIVO

A decorrere dal 1° gennaio 1996, a seguito della legge n. 335/1995, i lavoratori possono essere raggruppati in:

- a. lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva: per essi resta il sistema di calcolo retributivo;
- b. lavoratori che al 31 dicembre 1995 non avevano maturato 18 anni di anzianità contributiva, per i quali la pensione è calcolata in due quote:
 - metodo retributivo per gli anni maturati fino al 31 dicembre 1995;
 - metodo contributivo per gli anni che decorrono dal 1° gennaio 1996 fino alla data del pensionamento. Per i lavoratori inseriti in questa fascia i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità restano quelli del sistema retributivo,;
- c. lavoratori che accedono per la prima volta a un rapporto di lavoro e conseguentemente ad una posizione previdenziale, per i quali il metodo di calcolo è solo contributivo.

I lavoratori che avevano comunque aperta una posizione assicurativa, e pertanto un rapporto di lavoro, al 31 dicembre 1995, indipendentemente dall'aver maturato più o meno di 18 anni di anzianità, potranno optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, a condizione che abbiano maturato al momento dell'opzione un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo. Tale facoltà è stata ripristinata a decorrere dal 1° gennaio 2001 per effetto del D.L. n. 158/2001, dopo che la L. n. 388/2000 aveva differito la sua entrata in vigore al 1° gennaio 2003.

Per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo i criteri per la determinazione del trattamento pensionistico sono diversi da quelli applicabili agli assicurati soggetti ex lege al predetto nuovo calcolo pensionistico.

IL SISTEMA RETRIBUTIVO

Tale metodo di calcolo della pensione interessa i lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano maturato un'anzianità lavorativa di almeno 18 anni e quelli che non avevano ancora raggiunto i 18 anni di contribuzione per la sola quota di anzianità maturata a tale data, a prescindere che si tratti di pensione di vecchiaia ovvero di anzianità.

1. Pensione di vecchiaia

Il diritto alla pensione di vecchiaia è condizionato dal possesso di due requisiti:

- età pensionabile;
- requisito contributivo

a) età pensionabile

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'età richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia, è stata innalzata a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne.

La legge n. 335/1995 ha previsto la facoltà di pensionamento di vecchiaia a 60 anni per le donne del settore pubblico i cui ordinamenti previdenziali prevedano età pensionabili più elevate rispetto ai 60 anni

Anche per i lavoratori autonomi l'età pensionabile è 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.

Restano limiti di età pensionabile più favorevoli sia nel periodo transitorio che a regime per:

- *forze armate, carabinieri, guardia di finanza, forze di polizia, vigili del fuoco*: 60 anni a regime nell'anno 2008 (58 anni per alcuni gradi alti dell'Esercito, Marina ed Aeronautica) secondo la seguente gradualità:

1998 – 2001	57 anni
2002 – 2004	58 anni
2005 – 2007	59 anni
Dal 2008	60 anni

- *personale viaggiante autoferrotranvieri* : 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini;
- *personale viaggiante, di macchina e manovra delle ferrovie* : 58 anni;
- *fondo volo* : 60 anni per gli uomini e 55 per le donne;

- *categorie del settore marittimo* :
- *piloti del pilotaggio marittimo*: 60 anni per gli uomini e 55 per le donne;
- *radiotelegrafisti e personale di macchina*: 55 anni (in possesso di 1040 settimane di contribuzione marittima, di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione);
- *categorie dello spettacolo*:
 - attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey, attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico, direttori d'orchestra e sostituti, figuranti ed indossatori:

Anni	Uomini	donne
1 gennaio 1998 - 30 giugno 1999	61	56
1 luglio 1999 - 31 dicembre 2000	62	57
1 gennaio 2001	63	58

- *tersicorei, ballerini, coreografi ed assistenti coreografi*:

Anni	Uomini	donne
1 gennaio 1998 - 30 giugno 1999	46	41
1 luglio 1999 - 31 dicembre 2000	47	42
1 gennaio 2001 - 30 giugno 2002	48	43
1 luglio 2002 - 31 dicembre 2003	49	44
1 gennaio 2004 - 30 giugno 2005	50	45
1 luglio 2005 - 31 dicembre 2006	51	46
1 gennaio 2007	52	47

- *artisti lirici, cantanti, coristi e vocalisti, maestri di coro, assistenti e aiuti, concertisti e solisti, professori di orchestra, orchestrali anche di musica leggera*: 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne;

▪ *per altre categorie dello spettacolo (ad es.: truccatori, costumisti, etc.)* l'età pensionabile sarà di 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne tra qualche anno;

- *sportivi professionisti* (con 20 anni di contribuzione giornaliera, compresa la volontaria, accreditata nella specifica gestione):

Anni	Uomini	donne
1 gennaio 1998 - 30 giugno 1999	46	41
1 luglio 1999 - 31 dicembre 2000	47	42
1 gennaio 2001 - 30 giugno 2002	48	43
1 luglio 2002 - 31 dicembre 2003	49	44
1 gennaio 2004 - 30 giugno 2005	50	45
1 luglio 2005 - 31 dicembre 2006	51	46
1 gennaio 2007	52	47

- *giornalisti*: l'innalzamento dell'età pensionabile a 65 anni avverrà solo dal 1° luglio 2007 per coloro con un'anzianità contributiva di 30 anni.

Inoltre non sono modificati i limiti di età in vigore al 31 dicembre 1992 (55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini) per:

- *invalidi in misura non inferiore all'80 per cento;*
- *lavoratori non vedenti.*

Per quanto concerne il settore privato, si distingue tra:

- non vedenti che siano tali dalla nascita o da data anteriore all'inizio dell'assicurazione o che comunque possano far valere almeno dieci anni di assicurazione e contribuzione dopo l'insorgenza dello stato di cecità, per i quali restano in vigore i limiti di età ridotti di 50 anni per le donne e 55 per gli uomini;
- non vedenti che non si trovano in queste condizioni, per i quali i requisiti di età richiesti sono 55 anni per le donne e 60 per gli uomini.

Nel contempo sono stabilite età pensionabili superiori per alcune categorie professionali del settore pubblico (magistrati ordinari, amministrativi, contabili; avvocati e procuratori dello Stato; personale della carriera diplomatica e prefettizia; professori e ricercatori universitari).

In questa ipotesi il limite minimo o massimo è di 70 anni, con la possibilità, per gli interessati di accedere al trattamento pensionistico all'età di 65 per gli uomini e 60 anni per le donne. Per i periodi di servizio successivi al 67° anno è riconosciuto un maggior rendimento pensionistico.

Anche per i *direttori della Corte Costituzionale* è possibile optare per la permanenza per un biennio dopo il compimento dell'età pensionabile di 65 anni.

Infine per gli iscritti al Fondo clero gestito presso l'INPS è fissata attualmente l'età pensionabile in 66 anni che al 1° gennaio 2003 diventerà 68.

Esistono poi opzioni e incentivi per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti che intendano continuare a lavorare fino a 65 anni di età dopo aver raggiunto il limite legale obbligatorio di età pensionabile al fine di:

1. incrementare la posizione assicurativa, fino all'anzianità massima prevista (legge 54/92);
2. proseguire, le lavoratrici, nel lavoro fino all'età pensionabile degli uomini;
3. posticipare comunque l'andata in pensione, pur avendo raggiunto il massimo di anzianità contributiva (legge n. 407/1990).

Nei primi due casi si ha diritto a incrementi delle percentuali annue di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità maturata dopo l'età pensionabile: oggi resta lo 0,50 % per le donne dai 61 ai 65 anni di età. Nel terzo caso, dopo aver raggiunto il massimo di anzianità contributiva si ha diritto a supplementi di pensione. Qualora dette opzioni siano esercitabili, il trattamento complessivo non può determinare il superamento della retribuzione pensionabile e, per le forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, anche il limite massimo del coefficiente di rendimento stabilito dalla normativa vigente.

Per alcune categorie di lavoratori è stata data la possibilità di accedere alla pensione anticipata di vecchiaia. Ad esempio, per gli iscritti al Fondo telefonici gestito presso l'INPS in data anteriore al 1° gennaio 1996 è possibile accedere alla pensione di vecchiaia con un requisito inferiore a quello previsto dalla

normativa generale. Ciò fino all'anno 2002, con un anticipo massimo di quattro anni rispetto all'età pensionabile prevista dalla normativa generale.

b) requisito contributivo

Dal 1° gennaio 2001 il requisito minimo contributivo ed assicurativo richiesto per il pensionamento di vecchiaia è di 20 anni, pari a 1.040 settimane.

All'innalzamento dei requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia sono previste alcune deroghe. Restano tuttora i requisiti dei 15 anni per:

- i lavoratori che hanno maturato tale anzianità al 31 dicembre 1992;
- i lavoratori che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, in lavori a tempo determinato (periodi inferiori alle 52 settimane nell'anno solare): giornalieri, stagionali, supplenti, ecc.;
- i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria anteriormente al 31 dicembre 1992;
- i lavoratori che, pur incrementando l'anzianità assicurativa e contributiva maturata al 31 dicembre 1992 dei periodi intercorrenti tra tale data e quella dell'età di pensionamento, non raggiungono comunque il requisito richiesto; in questi casi l'innalzamento di tale requisito contributivo minimo sarà corrispondentemente ridotto fermo restando l'obbligo del possesso del requisito minimo contributivo di 15 anni;
- i trattamenti di quiescenza nei casi di dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;
- lavoratori autonomi che al 31 dicembre 1992 hanno già raggiunto l'età pensionabile.

Settorialmente si rileva che:

- per gli iscritti al Fondo clero l'attuale minimo contributivo è di 11 anni, che diventeranno, gradualmente, 20 nel 2013;
- per i lavoratori iscritti all'ENPALS nella individuazione dei requisiti contributivi ed assicurativi occorrono 20 anni di contribuzione, tenendo conto che si considerano a tal fine i contributi giornalieri.

♦ *I lavoratori dello spettacolo* sono stati suddivisi in 3 gruppi (D.lgs. n. 182/1997 e D.M. 1° novembre 1997)

▪ gruppo A (lavoratori dello spettacolo che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione dello spettacolo). L'annualità è composta da 120 contributi giornalieri. Per i lavoratori inseriti in questo gruppo è possibile un accredito d'ufficio (di fatto è un accredito figurativo) se si hanno almeno 60 contributi giornalieri. L'accredito d'ufficio è fatto sulle giornate che mancano per perfezionare il requisito dei 120 contributi giornalieri. Ciò è possibile per un massimo di 10 anni, e solo se l'iscritto non supera un reddito pari a quattro volte il trattamento minimo di pensione. Il bonus è valido ai fini del diritto e non anche della misura della pensione e riguarda esclusivamente la quota B della pensione in quanto fino al 31 dicembre 1992 erano richiesti per raggiungere l'annualità 60 contributi giornalieri.

Infine per i ballerini e i tersicorei il requisito dei 120 giorni entra in vigore dal 2004.

- gruppo B (lavoratori dello spettacolo che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui al gruppo A). L'annualità è composta da 260 contributi giornalieri;

- gruppo C (lavoratori dello spettacolo che prestino attività a tempo indeterminato) : l'annualità è composta da 312 contributi giornalieri; peraltro è previsto un sistema particolare di accredito contributivo nell'ipotesi in cui la retribuzione giornaliera prevista sia superiore al minimale;

- ◆ *Gli sportivi professionisti* devono avere 260 contributi giornalieri dal 1° gennaio 1993 (180 contributi giornalieri fino al 31 dicembre 1992). E' previsto un accredito d'ufficio qualora possano far valere 4.160 contributi giornalieri effettivi o figurativi (16 annualità) versati al Fondo e percepiscano una retribuzione globale inferiore al 50% del massimale retributivo stabilito per il sistema contributivo (anche se tale norma non si applica ai lavoratori che andranno in pensione con tale metodo), che per l'anno 2001 è pari a 148.014.000 lire. L'accredito non può superare 1.040 giornate (4 annualità) e fino a concorrenza dei 5.200 contributi giornalieri richiesti. Il bonus contributivo è valido ai fini del diritto e non anche della misura della pensione. Esso riguarda esclusivamente la quota B della pensione in quanto fino al 31 dicembre 1992, come già precisato erano richiesti per raggiungere la annualità 180 contributi giornalieri.

2. Pensioni di anzianità

a) Lavoratori dipendenti

La legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha modificato radicalmente la disciplina delle pensioni di anzianità (già innovata con la legge 8 agosto 1995, n. 335), sia per i dipendenti pubblici che per i lavoratori del settore privato. A partire dal 1° gennaio 1998 sono unificati i requisiti di accesso alle pensioni di anzianità sia per quanto concerne la anzianità contributiva (35 anni) che anagrafica (a partire dai 53 anni per il settore pubblico e 54 anni per il settore privato).

Per i lavoratori dipendenti privati è confermata la tabella allegata alla legge n. 335/1995 per la parte riferita alle uscite a prescindere dall'età (36 anni di contributi nel 1998 per arrivare a 40 anni nel 2008), mentre sono anticipati al 2002 i requisiti dei 57 anni di età e 35 di contributi che si sarebbero raggiunti nel 2006 (cfr. tavola 1).

Per i lavoratori dipendenti privati e per i lavoratori dipendenti pubblici sono state abolite le facoltà di pensionamento anticipato, con penalizzazioni, in possesso di anzianità contributive inferiori ai 35 anni. Vigono le stesse regole del settore privato, ma il regime dei 57 anni di età e 35 di contributi si raggiunge nel 2004 (cfr. tavola 2).

Non sono da considerare ai fini del requisito contributivo dei 35 anni i contributi figurativi per malattia e disoccupazione, fatta eccezione di quelli per trattamento speciale di disoccupazione agricola. Perfezionato il requisito contributivo dei 35

anni, per gli anni successivi (da 36 in poi) i periodi figurativi per malattia e disoccupazione sono utili per il raggiungimento del requisito della maggiore anzianità contributiva ai fini del diritto alla pensione di anzianità. I contributi in questione sono sempre utili per la misura della pensione di anzianità.

Tavola 1. Tabella C allegata alla legge 449/1997		
LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI		
Anni	Requisito congiunto età più contribuzione	Requisito dell'anzianità contributiva a prescindere dall'età
1998	54 - 35	36
1999	55 - 35	37
2000	55 - 35	37
2001	56 - 35	37
2002	57 - 35	37
2003	57 - 35	37
2004	57 - 35	38
2005	57 - 35	38
2006	57 - 35	39
2007	57 - 35	39
2008	57 - 35	40

Tavola 2. Tabella D allegata alla legge 449/97		
LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI		
Anni	requisito congiunto età più contribuzione	Requisito dell'anzianità contributiva a prescindere dall'età
1998	53 - 35	36
1999	53 - 35	37
2000	54 - 35	37
2001	55 - 35	37
2002	55 - 35	37
2003	56 - 35	37
2004	57 - 35	38
2005	57 - 35	38
2006	57 - 35	39
2007	57 - 35	39
2008	57 - 35	40

Eccezioni rispetto ai nuovi requisiti di accesso. Per i seguenti lavoratori non sono stati modificati i precedenti requisiti di età e anzianità contributiva, e pertanto ad essi continuerà ad applicarsi la tabella B allegata alla legge n. 335/1995 (tavola 3):

- operai pubblici e privati e lavoratori equivalenti (le mansioni equivalenti a quelle degli operai avrebbero dovuto essere individuate con DPR, da emanarsi entro il mese di giugno 1998, nel rispetto degli equilibri di bilancio, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, in base al criterio della pari gravosità). E' sufficiente che la qualifica di operaio sia posseduta all'atto del pensionamento. Alla data del 31 maggio 2001 tale DPR ancora non è stato emanato;

- lavoratori iscritti per almeno un anno a forme di previdenza obbligatoria, in età compresa tra 14 e 19 anni, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa (i cosiddetti lavoratori precoci);

- lavoratori in mobilità ed in cassa integrazione in base a procedure avviate alla data del 3 novembre 1997 che raggiungono i requisiti richiesti al termine del periodo in oggetto, nonché ammessi alla prosecuzione volontaria alla stessa data e che raggiungono i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 1998;

- prepensionamenti autorizzati in base a disposizioni di legge anteriori al 3 novembre 1997.

Tavola 3. Tabella B Legge 335/95		
Anni	Requisito congiunto età più contribuzione	Requisito dell'anzianità contributiva a prescindere dall'età
1998	53 - 35	36
1999	53 - 35	37
2000	54 - 35	37
2001	54 - 35	37
2002	55 - 35	37
2003	55 - 35	37
2004	56 - 35	38
2005	56 - 35	38
2006	57 - 35	39
2007	57 - 35	39
2008	57 - 35	40

Deroghe alla disciplina generale sono previste in favore:

a) degli *iscritti al Fondo Volo* gestito presso l' INPS i quali, a regime, i requisiti previsti dalla riportata tabella B possono essere ridotti di 1 anno ogni 5 interi di lavoro (fino a un beneficio massimo di 5 anni) con iscrizione al Fondo, qualora siano iscritti a quest'ultimo per almeno 20 anni (15 se tecnici di volo o piloti collaudatori);

b) del *personale eccedente delle Ferrovie dello Stato*, in via transitoria;

c) dei *dipendenti della Banca d'Italia* che al 31/12/1995 avevano almeno 20 anni di servizio. Costoro possono fruire delle pensioni d'anzianità con requisiti ridotti rispetto al sistema dell'A.G.O., sia pure con penalizzazioni. Anche i lavoratori, assunti prima del 28/4/1993, che avevano meno di 20 anni di servizio, sempre al 31/12/1995, potranno essere ammessi alle pensioni d'anzianità, benché con requisiti meno favorevoli di quelli dell'ipotesi appena citata, in deroga al sistema generale (sia pure con penalizzazioni).

d) degli *appartenenti alle Forze armate, Carabinieri, Guardia di Finanza, forze di polizia e Vigili del fuoco* per i quali, a regime 1° luglio 2002, la pensione di anzianità si consegue in presenza dell'anzianità contributiva massima e dell'età anagrafica di 53 anni.

A decorrere dal 1° aprile 2001 i lavoratori del settore privato, che abbiano maturato i requisiti di età e/o di contribuzione per il diritto alla pensione di anzianità di cui sopra, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'A.G.O. ed alle forme sostitutive della stessa. A tal fine i lavoratori devono impegnarsi a posticipare il pensionamento per un periodo di almeno due anni ovvero fino al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia qualora intervenga prima della scadenza del biennio, e stipulare con il datore di lavoro un contratto a tempo determinato di durata pari al posticipo del pensionamento. Il D.M. 23 marzo 2001, in attuazione della L. n. 388/2000, fissa le modalità per l'esercizio della facoltà in questione.

b) Lavoratori autonomi

A regime, a partire dal 1° gennaio 2001, sono richiesti 35 anni di contributi e 58 anni di età oppure 40 anni di anzianità contributiva.

c) Decorrenza delle pensioni di anzianità

Il trattamento pensionistico di anzianità è soggetto al sistema della cosiddetta decorrenza: ciò significa che la prestazione in questione spetta in un momento successivo a quello del conseguimento dei requisiti richiesti (età + contribuzione, ovvero sola contribuzione).

3. Retribuzione imponibile ai fini contributivi

Dal 1° gennaio 1998 sono state unificate le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali e fiscali.

Gli emolumenti, e comunque le erogazioni anche in natura, erogati dal datore di lavoro e sottoposti a contribuzione previdenziale, sono presi in considerazione ai fini della retribuzione previdenziale computabile per la determinazione del trattamento pensionistico.

4. Retribuzione pensionabile

Dal 1° gennaio 1996 è stata unificata, per tutti i regimi previdenziali (obbligatori, esclusivi e sostitutivi), la retribuzione pensionabile alla disciplina

vigente nella assicurazione generale obbligatoria, salvo le eccezioni espressamente previste.

Il sistema è così articolato:

4.1 Lavoratori dipendenti:

a) Soggetti che hanno maturato 15 anni di contributi al 31.12.1992 e 18 al 31.12.1995:

Quota A – Per l'anzianità contributiva fino al 31.12.1992, si considerano le retribuzioni degli ultimi 5 anni per il FPLD e l'ultima retribuzione per i dipendenti pubblici, nonché le retribuzioni pensionabili previste dalle singole discipline speciali (ultimi 6 mesi, ultimo anno, etc);

Quota B – Per le anzianità contributive successive al 31.12.1992, si conteggiano le retribuzioni come per la Quota A di cui sopra + il 50% del periodo compreso tra l'1.1.1993 e il 31.12.1995, e il 66,6% del periodo compreso tra l'1.1.1996 e la decorrenza della pensione, nel limite di 10 anni. Quest'ultimo limite è ormai a regime.

b) Soggetti che hanno maturato 15 anni di contributi al 31.12.1992 e meno di 18 al 31.12.1995:

Quota A – Per le anzianità contributive fino al 31.12.1992, si considerano le retribuzioni come per la Quota A del punto A.

Quota B – Per l'anzianità contributiva compresa tra l'1.1.1993 e il 31.12.1995, si considerano le retribuzioni come per la Quota A del punto A + il 50% del periodo compreso tra l'1.1.1993 e il 31.12.1995 e il 66% del periodo compreso tra l'1.1.1996 e la decorrenza della pensione nel limite di 10 anni. Quest'ultimo limite è a regime;

Quota C – per l'anzianità contributiva successiva al 31.12.1995 si applica il sistema contributivo.

c) soggetti che hanno maturato meno di 15 anni di contributi al 31.12.1992

Quota A – Per le anzianità contributive fino al 31.12.1992 si considerano le retribuzioni degli ultimi 5 anni come sopra.

Quota B – per le anzianità contributive tra l'1.1.1993 e il 31.12.1995 si considerano gli ultimi 5 anni come sopra + il periodo compreso tra l'1.1.1993 e la decorrenza della pensione.

Quota C – Per l'anzianità contributiva successiva al 31.12.1995 si applica il sistema contributivo.

4.2 Lavoratori autonomi

Per il computo si fa riferimento ai redditi dichiarati ai fini previdenziali:

a) Soggetti che hanno maturato 15 anni di contributi al 31.12.92 e 18 al 31.12.1995

Quota A – Per l'anzianità contributiva fino al 31.12.1992 si considerano i redditi pensionabili degli ultimi 10 anni;

Quota B - Per le anzianità contributive successive al 31.12.1992 si considerano i redditi degli ultimi 10 anni + il 66,6% del periodo compreso tra l'1.1.1996 e la decorrenza della pensione, nel limite massimo di 15 anni; quest'ultimo limite non è ancora a regime;

b) Soggetti che hanno maturato 15 anni di contributi al 31.12.1992 e meno di 18 al 31.12.1995

Quota A- Per l'anzianità contributiva fino al 31.12.1992 si considerano i redditi pensionabili degli ultimi 10 anni;

Quota B - Per l'anzianità contributiva compresa tra l'1.1.1993 e il 31.12.1995 si considerano i redditi degli ultimi 10 anni + il 66% del periodo compreso tra l'1.1.1996 e la decorrenza della pensione;

Quota C – Per l'anzianità contributiva successiva al 31.12.1995 si applica il sistema contributivo.

c) soggetti che hanno maturato meno di 15 anni di contributi al 31.12.1995:

Quota A – per l'anzianità contributiva fino al 31.12.1992 si considerano i redditi pensionabili degli ultimi 10 anni;

Quota B – Per l'anzianità contributiva compresa tra il 1.1.1993 e il 31.12.1995 si considerano i redditi degli ultimi 10 anni + il periodo compreso tra l'1.1.1993 e la decorrenza della pensione;

Quota C – Per l'anzianità contributiva successiva al 31.12.1995 si applica il sistema contributivo.

4.3 Deroghe

Esiste una disciplina assai variegata della retribuzione pensionabile nei diversi regimi pensionistici, sicuramente più favorevole di quella appena precisata dell'A.G.O., in particolare:

- per *i lavoratori iscritti all'ENPALS*, per i quali la quota A si ricava dalla media delle migliori 540 giornate dell'intera vita lavorativa compresi i periodi successivi all'1.1.1993; la quota B per i lavoratori del gruppo A in precedenza individuato (cfr. pag.8) si basa sulla media delle migliori 1900 retribuzioni dell'intera vita lavorativa a partire dal 1.1.1998 e per i lavoratori del gruppo B in precedenza individuato sono le ultime 2600 giornate assoggettate a contribuzione, mentre per i lavoratori del gruppo C in precedenza individuato sono le ultime 3120 giornate dal 1° gennaio 2002.

- per *i dipendenti pubblici* la quota A è computata sulla base dell'ultima retribuzione;

- per *i giornalisti* sia la quota A che quella B hanno un'alternativa, rispettivamente, agli ultimi 5 o 10 anni, potendo scegliere, se più favorevole i 10 anni di calendario migliori;

- per *il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto* la quota A si riferisce agli ultimi 12 mesi di retribuzione.

- per *i dipendenti dell'ENEL* e delle aziende elettriche la quota A è basata sulla retribuzione degli ultimi 6 mesi ragguagliati all'anno;

- per *i dipendenti delle Ferrovie dello Stato* la quota A è calcolata sulla base dell'ultima retribuzione.

Anche agli *iscritti al Fondo telefonici* si applica un migliore sistema di riferimento.

Per i *dipendenti della Presidenza della Repubblica* il trattamento pensionistico è determinato per tutta l'anzianità contributiva in base alla retribuzione percepita all'atto dell'accesso alla pensione e quindi il trattamento pensionistico deriva dagli anni di anzianità contributiva (effettiva e figurativa + bonus) e dalla retribuzione percepita, appunto, all'atto del pensionamento: con il massimo dell'anzianità retributiva, l'ammontare pensionistico equivale all'ultima retribuzione percepita. Peraltro, il trattamento pensionistico viene rivalutato con un sistema di perequazione "munifico".

Ai *dipendenti di ruolo della Corte Costituzionale* è corrisposto come onere a carico del Fondo previdenziale interno un'indennità di buonuscita pari al prodotto di 1/12 dell'ultimo stipendio annuo (comprendente la 13° annualità e l'indennità integrativa speciale per gli anni di servizio presso la Corte e per gli anni di precedente servizio nella pubblica amministrazione), previa detrazione dell'indennità percepita dall'INPDAP.

5. Rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili

Per compensare gli effetti negativi dell'inflazione, la legge rivaluta ogni anno le retribuzioni e i redditi presi a base per il calcolo della pensione.

Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate fino al 1992, si aggiornano i redditi/retribuzioni di ciascun anno solare preso in considerazione, tranne quello di decorrenza della pensione e l'anno precedente tale decorrenza, in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.

Per l'ENPALS l'aggiornamento delle retribuzioni è effettuato fino al 5° anno antecedente quello di decorrenza della pensione

Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi si rivalutano i redditi/retribuzioni di ciascun anno solare preso in considerazione, tranne quelli dell'anno di decorrenza della pensione e quelli dell'anno precedente, in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT con l'incremento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del calcolo dei redditi/retribuzioni pensionabili.

6. Aliquote di rendimento

Dal 1° gennaio 1995 le aliquote di rendimento sono unificate a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria: 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di anzianità contributiva, aliquota decrescente al crescere delle fasce di retribuzione pensionabile come avanti precisato. Per le forme previdenziali sostitutive ed esclusive dell'A.G.O. l'aliquota del 2 per cento interessa esclusivamente le anzianità maturate dal 1° gennaio 1995 in poi; invece per gli anni precedenti valgono le aliquote di rendimento dei singoli regimi previdenziali. La legge n. 335/1995 ha stabilito che comunque il trattamento pensionistico non può superare il rendimento previsto dalla normativa previgente.

La tavola che segue evidenzia le aliquote di rendimento esistenti nei tre principali regimi pensionistici alla data del 31 dicembre 1994.

Rendimento con gli stessi anni di anzianità contributiva

Anni di anzianità contributiva	Lavoratori dipendenti (INPS)	Personale civile dello Stato (*) (**)		Ex CPDEL (INPDAP) (*)
15	30	35,00	41,300	37,5
16	32	36,80	43,424	38,8
17	34	38,60	45,548	40,2
18	36	40,40	47,672	41,7
19	38	42,20	49,796	43,3
20	40	44,00	51,920	45,0
21	42	45,80	54,044	46,8
22	44	47,60	56,168	48,7
23	46	49,40	58,292	50,7
24	48	51,20	60,416	52,8
25	50	53,00	62,540	55,0
26	52	54,80	64,664	57,3
27	54	56,60	66,788	59,7
28	56	58,40	68,912	62,2
29	58	60,20	71,036	64,8
30	60	62,00	73,160	67,5
31	62	63,80	75,284	70,3
32	64	65,60	77,408	73,2
33	66	67,40	79,532	76,2
34	68	69,20	81,656	79,3
35	70	71,00	83,780	82,5
36	72	72,80	85,904	85,8
37	74	74,60	88,028	89,2
38	76	76,40	90,112	92,7
39	78	78,20	92,276	96,3
40	80	80,00	94,400	100,0

(*) Fino al 31 dicembre 1994. Per i periodi successivi al 1° gennaio 1995 le aliquote di rendimento sono unificate al 2 per cento all'anno.

(**) Nella seconda colonna il più elevato rendimento rispetto alla prima dipende dal computo nella retribuzione pensionabile della maggiorazione del 18%

Il D. lgs. n. 503/1992 ha modificato la tabella dei rendimenti delle pensioni al di sopra della prima fascia retributiva INPS a partire dal 1° gennaio 1993.

Fino al 31 dicembre 1992 (Tab.1) le aliquote percentuali annue di rendimento della retribuzione pensionabile erano le seguenti:

- 2 % per le retribuzioni inferiori o pari alla prima fascia dell' A.G.O.,
- 1,5 % per le quote di retribuzione eccedenti la prima fascia fino al 33%,
- 1,25 % per le quote di retribuzione eccedenti la prima fascia dal 33 al 66%,
- 1 % per le quote di retribuzione eccedenti la prima fascia oltre il 66%.

Dal 1° gennaio 1993 le aliquote di rendimento, fermo restando il 2 per cento per le retribuzioni inferiori o pari alla prima fascia, sono state così modificate:

- 1,60 % per le quote di retribuzione eccedenti la prima fascia fino al 33 %,
- 1,35 % per le quote di retribuzione eccedenti la prima fascia dal 33 al 66%,
- 1,10 % per le quote di retribuzione eccedenti la prima fascia dal 66 al 90% ,
- 0,90 % per le quote di retribuzione eccedenti la prima fascia oltre il 90% .

Tab.1

Aliquote di rendimento per fasce retributive relativamente all'anzianità maturata al 31 dicembre 1992. Pensioni decorrenti nell'anno 2001.

(valori per l'assicurazione generale obbligatoria non validi per tutte le gestioni pensionistiche)

Fasce di retribuzione e di reddito Importo annuo (lire)		Aliquote di rendimento % annua con 40 anni di anzianità contributiva	Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva importo annuo (lire)
Fino a	68.048.000	80% (2%)	54.438.332
Oltre	68.048.000	60% (1,50 %)	13.472.966
Fino a	90.503.840		
Fascia	22.455.840		
Oltre	90.503.840	50% (1,25%)	11.227.918
Fino a	112.959.680		
Fascia	22.455.840		
Oltre	112.959.680	40% (1% annuo)	-----

Aliquote di rendimento per fasce retributive relative all'anzianità maturata dal 1° gennaio 1993. Pensioni decorrenti nell'anno 2001.

(valori per l'assicurazione generale obbligatoria non validi per tutte le gestioni pensionistiche)

Fasce di retribuzione o reddito Importo annuo (lire)		Aliquote di rendimento % annua con 40 anni di anzianità contributiva	Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva Importo annuo (lire)
Fino a	68.048.000	80% (2%)	54.438.332
oltre	68.048.000	64% (1,60%)	14.371.734
fino a	90.503.840		
fascia	22.455.840		
oltre	90.503.840	54% (1,35%)	12.126.140
fino a	112.959.680		
fascia	22.455.840		
oltre	112.959.680	44% (1,10%)	7.185.867
fino a	129.291.200		
fascia	16.331.520		
oltre	129.291.200	36% (0,90%)	-----

A parte il livellamento delle aliquote di rendimento come sopra precisate a decorrere dal 1.1.1995, va sottolineato che per la determinazione della quote A e B continuano ad essere applicate le percentuali di rendimento in vigore nelle specifiche gestioni superiori a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria (ad esempio: 3 e 2,5% per il Fondo volo; 2,5% per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto; 2,5% per il Fondo elettrici; 2,5% per il Fondo telefonici; 2,66% (fino a una certa fascia retributiva) per gli iscritti all'INPDAl e all'INPGI; 2,6% (quota A) per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato.

Per i giornalisti trova attualmente applicazione un'articolazione di aliquote di rendimento superiori a quelle dell'A.G.O., essendo ancora vigente la percentuale del 2,66% sul primo livello; per i dirigenti industriali i riferimenti sono soltanto le aliquote dell'AGO che sono, però, sfasate in senso migliorativo rispetto alle fasce retributive dell'assicurazione obbligatoria.

Per gli iscritti all'INPGI nell'anno 2001 valgono i seguenti valori:

Scaglioni della retribuzione pensionabile	%
Fino a 67.851.000	2.66
Da 67.851.001A 90.241.831 (22.390.829)	2.00
Da 90.241.831A 112.632.660 (22.390.829)	1.66
Da 112.632.661A 128.916.900 (16.284.339)	1.33
Oltre 128.916.901	0.90

Per gli iscritti all'INPDAl nell'anno 2001 valgono i seguenti valori:

fino a 68.048.000 milioni	2,00%
da 68.048.001 a 130.000.000	1,60%
da 130.000.001 a 195.000.000	1,35%
da 195.000.001 a 230.000.000	1,10%
da 230.000.001 a 269.805.000	0,90%

In tale contesto di diversificazione legislativa vanno ricordate alcune specificità riguardanti:

♦ *Collocamento in ausiliaria.*

Riservato a determinate categorie – Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri), Guardia di Finanza - destinatarie del decreto legislativo n. 165/1997. E' possibile esclusivamente a seguito di cessazione del servizio per limiti di età in precedenza indicati. Dal 2008 ha durata massima di 5 anni;

L'importo della prestazione dell'ausiliaria corrisponde a quella pensione maturata al momento della cessazione, con la corresponsione di una speciale indennità pari, nel 2001, al 76% della differenza tra importo della pensione e della retribuzione del pari grado in servizio. Al termine dell'ausiliaria la pensione è riliquidata, come se l'interessato fosse rimasto in servizio e quindi si computa ai fini del trattamento il periodo di percezione dell'ausiliaria.

All'atto della cessazione dal servizio il personale deve manifestare con dichiarazione scritta la propria disponibilità all'impiego presso la propria amministrazione o altre pubbliche amministrazioni (nella provincia di residenza o in incarichi adeguati al grado e al ruolo rivestito); se tale disponibilità non viene dichiarata si perde il diritto all'ausiliaria, ma si mantiene quello alla riliquidazione del trattamento alla scadenza del periodo.

Fino al 2007 il collocamento in ausiliaria può avvenire, con 40 anni di servizio, anche prima dell'età pensionabile prima precisata.

♦ *Maggiorazione della base pensionabile.*

E' riservata a determinate categorie (ufficiali e sottufficiali di Esercito, Marina, Aeronautica; Carabinieri; Guardia di finanza) destinatarie del decreto legislativo n. 165/1997. Si tratta di 6 aumenti periodici di stipendio da attribuire in aggiunta alla base pensionabile (retribuzioni da considerare ai fini del calcolo della pensione). Per le pensioni liquidate con il sistema misto e contributivo si aumenta lo stipendio della misura del 15% (si ottiene un montante contributivo più elevato). C'è un'equivalenza tra i 6 aumenti periodici di stipendio e la maggiorazione del 15%.

♦ *Aumenti di periodi di servizio*

In favore di alcune categorie del pubblico impiego ((Forze armate, Carabinieri, personale di ambasciate, ecc.), sono previsti aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici (diritto e misura), ai sensi delle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività, che non possono eccedere complessivamente i 5 anni (art. 59, comma 1, lett. a legge n. 449/1997). Per le categorie destinatarie si confrontino le tabelle allegate alle schede riportate nella documentazione

♦ *Fondo Volo*

Gli iscritti prima del 27.11.1988 possono ottenere la liquidazione sotto forma di capitale di una quota parte della pensione spettante.

♦ *Banca d'Italia*

I dipendenti assunti entro il 27.4.1993 hanno diritto ad una pensione integrativa di quella obbligatoria a carico della Banca. Tale diritto è destinato ad esaurirsi con riferimento a tali dipendenti ed agli attuali pensionati.

7.Cumulo pensione / reddito da lavoro dipendente ed autonomo

a) Pensioni di vecchiaia

Dal 1° gennaio 2001 la pensione di vecchiaia è interamente cumulabile sia con la retribuzione da lavoro dipendente che con il reddito da lavoro autonomo, anche se la pensione è stata liquidata in data anteriore.

b) Pensioni di anzianità

b1. Lavoratori dipendenti

A decorrere dal 1° gennaio 2001, in seguito a quanto stabilito dalla legge finanziaria 2001 (L. n. 388/2000) ed in considerazione della normativa già in vigore, la disciplina delle pensioni di anzianità per i lavoratori dipendenti si configura come segue:

- ❖ incumulabilità totale con reddito da lavoro dipendente;
- ❖ cumulabilità con reddito da lavoro autonomo nella misura del trattamento minimo FPLD maggiorato del 70% della quota di pensione eccedente tale trattamento minimo. La trattenuta non può superare il 30% del reddito da lavoro autonomo.

- ❖ per i trattamenti pensionistici liquidati in data precedente il 1° gennaio 2001 si applica la previgente disciplina se più favorevole. Ciò significa che sono cumulabili pienamente con redditi da lavoro autonomo:

- le pensioni con decorrenza entro il 1994;
- le pensioni con decorrenza tra il 1.1.1995 e il 30.9.1996 per le quali i requisiti di assicurazione e contribuzione siano maturati entro il 1994;
- le pensioni con decorrenza compresa tra il 1.10.1996 ed il 31.12.1997 con i requisiti maturati al 31.12.1994 di 35 anni di contributi ed al 30.9.1996 di 35 anni di contributi più 52 anni di età oppure di 36 anni di contributi a prescindere dall'età.

E' possibile cumulare la pensione di anzianità con la retribuzione qualora il rapporto di lavoro si trasformi da tempo pieno a part - time in misura non inferiore alle 18 ore settimanali, con corrispondente assunzione di personale. Si percepisce parte della pensione in misura proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro. La riduzione della pensione in ogni caso non può essere superiore al 50% della stessa pensione.

b2. Lavoratori autonomi

A decorrere dal 1° gennaio 2001, in seguito a quanto stabilito dalla legge finanziaria 2001 ed in considerazione della normativa già in vigore, la disciplina delle pensioni di anzianità per i lavoratori autonomi si configura come segue:

- incumulabilità totale con reddito da lavoro dipendente;
- cumulabilità con reddito da lavoro autonomo nella misura del trattamento minimo Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) maggiorato del

70% della quota di pensione eccedente tale trattamento minimo. La trattenuta non può superare il 30% del reddito da lavoro autonomo.

➤ per i trattamenti pensionistici liquidati in data precedente il 1° gennaio 2001 si applica la previgente disciplina se più favorevole. Ciò significa che sono cumulabili pienamente con redditi da lavoro autonomo:

- le pensioni con decorrenza entro il 1994;
- le pensioni con decorrenza tra il 1.1.1995 e 31.12.1996 per le quali i requisiti di assicurazione e contribuzione siano maturati entro il 1994;
- le pensioni con decorrenza compresa tra il 1.1.1997 ed il 31.12.1997 con il requisito di 35 anni di contributi maturati al 31.12.1994 e al 30.9.1996 con 55 anni di età e 35 di contributi.

b3. Pensioni liquidate con una anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni

A partire dal 1° gennaio 2001 le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, anche se liquidate in data anteriore, sono interamente cumulabili con redditi da lavoro dipendente e autonomo.

Quando il titolare di pensione di anzianità conseguita con meno di 40 anni di contribuzione compie l'età pensionabile, la pensione di anzianità è equiparata a quella di vecchiaia e pertanto diventa totalmente cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo.

b4. Pensioni di invalidità e ai superstiti

Regolamentazione specifica è prevista per il cumulo delle pensioni in questione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo. Si tiene conto, a seconda della fattispecie di interesse, anche di altri redditi.

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Dal 1° gennaio 2001 entra a regime la disciplina del pensionamento con il sistema contributivo, così come regolamentato dalla legge 8 agosto 1995, n.335. Nella presente scheda vengono illustrate le principali norme di tale disciplina.

1. Destinatari

Il calcolo della pensione con il metodo contributivo riguarda esclusivamente i lavoratori neo assunti a partire dal 1° gennaio 1996, nonché i periodi successivi al 1° gennaio 1996 per i lavoratori al di sotto dei 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Per i lavoratori al di sotto dei 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/95 il calcolo della pensione avverrà con il sistema misto(pro rata): una parte con il sistema retributivo, per i periodi maturati fino al 31/12/95; una parte con il sistema contributivo per i periodi maturati a decorrere dal 1/1/96. Per i lavoratori che accedono alla pensione con il sistema misto i requisiti restano quelli del sistema retributivo (vedi età pensionabile).

I lavoratori con anzianità contributiva sia al di sopra che al di sotto dei diciotto anni al 31 dicembre 1995 possono optare per il sistema contributivo. La facoltà di opzione è subordinata alla condizione che l'interessato possa far valere una anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo. Per l'esercizio di tale facoltà sono utili i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto, purché diano luogo ad una anzianità contributiva complessiva non inferiore a 15 anni e purché almeno 5 anni di anzianità contributiva si collochino dopo il 1995.

Considerato che il sistema contributivo è stato introdotto a partire dal il 1° gennaio 1996, è possibile esercitare l'opzione dal il 1° gennaio 2001. La legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) aveva spostato al 2003 l'esercizio del diritto di opzione, ma il decreto legge 3 maggio 2001, n.158 ha ripristinato la decorrenza del 1° gennaio 2001. Per costoro il criterio di calcolo della pensione è diverso da quello applicabile ai lavoratori soggetti per legge al sistema contributivo.

2. Pensione unica di vecchiaia

L'accesso alla pensione con il sistema contributivo non è subordinato ad un'età pensionabile rigida. L'età pensionabile diventa flessibile: il lavoratore può scegliere di andare in pensione in un arco di tempo che va dai 57 ai 65 anni di età.

Si istituisce una prestazione unica denominata "pensione di vecchiaia". Non esisteranno più le pensioni di anzianità o di vecchiaia anticipata. Sarà possibile accedere alla pensione di vecchiaia prima dei 57 anni nel caso si raggiungano 40 anni di anzianità contributiva prima di tale età anagrafica o si usufruisca dei benefici specifici previsti per le lavoratrici madri (vedi contribuzione figurativa) e per i lavoratori occupati in attività usuranti.

3. Requisito minimo contributivo

Per l'accesso alla pensione non saranno più richiesti come nel sistema retributivo 20 anni di contribuzione, ma soltanto 5 anni di contribuzione effettiva (con esclusione pertanto di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo). Poiché il regime contributivo è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 1996 i lavoratori sono ammessi a fruire della pensione unica di vecchiaia con il 1° gennaio 2001.

4. Base di calcolo

Non è più considerata la retribuzione, ma la contribuzione accreditata nell'intera vita lavorativa rivalutata in base all'indice, calcolato dall'ISTAT riferito al PIL nominale (media quinquennale). L'aliquota contributiva di riferimento, ai fini della determinazione dei contributi da accreditare (e da rivalutare), è pari, per i lavoratori dipendenti, al 33% della retribuzione percepita.

Per i lavoratori autonomi l'aliquota contributiva da accreditare è pari al 20% del reddito contributivo e pensionabile; per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS (lavoro parasubordinato) l'aliquota contributiva da accreditare è superiore del 2% rispetto a quella di finanziamento della gestione (per l'anno 2001 13% di cui lo 0,50% per assegni al nucleo familiare e maternità) nei limiti di una complessiva aliquota, a regime, del 20%.

Sul totale dei contributi accreditati e rivalutati, il cosiddetto montante, è applicato un coefficiente percentuale di conversione legato all'età anagrafica del pensionamento, comprese tra 57 e 65 anni. Si parte con un coefficiente del 4,720% a 57 anni; sarà del 5,514% all'età di 62 anni, per arrivare al 6,136 % a 65 anni. Tale coefficiente è correlato al periodo di godimento della pensione, e pertanto è minore per quei trattamenti pensionistici liquidati in corrispondenza dell'età pensionabili più basse.

Qualora il lavoratore raggiunga 40 anni di anzianità, è possibile accedere alla pensione anche prima dei 57 anni, con l'applicazione del coefficiente di conversione previsto per i 57 anni. Ai fini del computo della predetta anzianità di 40 anni non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto dei periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria. La contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento dei 18 anni di età è moltiplicata per 1,5.

Per gli sportivi professionisti, per ballerini e tesserati (iscritti all'ENPALS), per raggiungere l'età pensionabile con il sistema contributivo, ossia 57 anni, è possibile aggiungere alla propria età anagrafica un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto con la propria qualifica professionale, fino ad un massimo di cinque anni.

La pensione a calcolo, con il sistema contributivo, non può essere inferiore a un importo annuo che corrisponde all'assegno sociale, maggiorato del 20 %. Poiché nel 2001 l'assegno sociale corrisponde a 659.650 lire mensili, il valore annuale maggiorato del 20 % corrisponde a un importo di 10.291.000 lire.

Al raggiungimento dei 65 anni di età, il diritto ad ottenere la pensione a calcolo non è subordinato al superamento di detto importo annuo, ma esclusivamente al possesso del requisito contributivo minimo di cinque anni.

Con il metodo di calcolo contributivo, non esisterà più la pensione integrata al minimo.

5. Contribuzione figurativa

La legge n. 335/1995 ha introdotto nuovi accrediti contributivi figurativi per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente con il metodo contributivo:

a. centosettanta giorni per ciascun figlio per assenze dal lavoro per periodi di educazione e assistenza per figli fino al sesto anno di età;

b. venticinque giorni complessivi all'anno, nel limite massimo di ventiquattro mesi, per assenze dal lavoro per periodi di assistenza ai figli di età superiore ai sei anni, al coniuge e ai genitori, purché conviventi, in quanto inabili.

Tali accrediti figurativi (lettere a e b) interessano entrambi i coniugi.

c. Esclusivamente alla lavoratrice madre è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia, a prescindere dall'assenza dal lavoro al momento della maternità. La lavoratrice può optare tra l'anticipo dell'età (quattro mesi per figlio per un massimo di dodici mesi) o la maggiorazione del coefficiente di conversione rispetto all'età pensionabile di un anno in caso di uno o due figli e di due anni in caso di tre o più figli.

6. Pensioni di invalidità

➤ *Assegno di invalidità.* Ai fini del calcolo dell'assegno di invalidità interamente con il metodo contributivo, o per la parte di pensione spettante per le anzianità maturate a decorrere dal 1 gennaio 1996 con il sistema misto, è assunto il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa inferiore.

➤ *Pensione di inabilità.* In caso di inabilità (impossibilità assoluta e permanente di svolgere un'attività lavorativa) al montante individuale va aggiunta una quota di contribuzione pari a quella mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età (a prescindere dal sesso e dalla gestione di appartenenza) e, comunque, per un periodo di anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni. Essa è computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati con l'aggiunta di un punto percentuale. Per la liquidazione del trattamento si assume il

coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, se l'età dell'assicurato è inferiore.

7. Cumulo pensione / reddito da lavoro dipendente e autonomo

La legge n. 335/1995 ha stabilito che, per quanto concerne la pensione unica di vecchiaia, calcolata con il metodo contributivo:

♦ per i pensionati in età inferiore ai 63 anni è stabilita l'incumulabilità totale con i redditi da lavoro dipendente e l'incumulabilità parziale nella misura del 50 per cento della quota di pensione eccedente il trattamento minimo con i redditi da lavoro autonomo;

♦ per i pensionati con età pari o superiore ai 63 anni è stabilita l'incumulabilità parziale nella misura del 50 per cento della quota di pensione che eccede il trattamento minimo di pensione sia con redditi da lavoro dipendente che da lavoro autonomo.

8. Massimale annuo contributivo e pensionabile

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile che per l'anno 2001 è pari a 148.014.000 lire. Tale misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA AI FINI PENSIONISTICI - ANNO 2001

1. La contribuzione

❖ La generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato versa al 1° gennaio 2001 al FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) una aliquota contributiva ai fini dei trattamenti pensionistici per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) pari al 32,70%. L'aliquota del 32,70% è stata ottenuta, a partire dal 1° gennaio 1997, trasferendo all'aliquota IVS parte di aliquote di prestazioni temporanee: 0,14 % per TBC; 0,57% per trattamento economico di maternità, 3,72% per assegno per il nucleo familiare, per un totale complessivo del 4,43%. Per le categorie di lavoratori dipendenti per le quali tali aliquote per prestazioni temporanee non sono dovute, l'allineamento al 32,70% avverrà con gradualità, con aumento dello 0,50% ogni due anni.

❖ La armonizzazione normativa prevista dalla legge n° 335/1995 di riforma delle pensioni ha riguardato, seppure con gradualità, anche le aliquote contributive. La tabella evidenzia che a alla aliquota versata per la Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO-IVS) del FPLD si sono ormai allineati diverse gestioni e fondi. Restano ancora, comunque, situazioni per le quali l'armonizzazione contributiva è ancora lontana dal realizzarsi.

❖ Per quanto concerne i lavoratori autonomi e i "parasubordinati", le aliquote contributive sono diverse da quelle relative ai lavoratori dipendenti.

La tavola 1 presenta le aliquote contributive versate per l'anno 2001, diversificate tra lavoro dipendente ed autonomo.

2. La retribuzione (reddito) imponibile

◆ Dal 1° gennaio 1998 la retribuzione imponibile ai fini previdenziali è stata armonizzata alla retribuzione ai fini fiscali. In sintesi "il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro". Dalla base imponibile ai fini contributivi sono escluse diverse voci, quali indennità di fine rapporto, somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge (malattia, maternità, infortuni, Cassa integrazione, ecc.), trattamenti di famiglia, ecc.

◆ Per i *braccianti agricoli a tempo determinato* la contribuzione fa riferimento ai salari medi provinciali stabiliti annualmente con decreto ministeriale, mentre per alcune categorie (vedi piccola pesca, cooperazione, lavoratori operanti all'estero, ecc.) la contribuzione fa riferimento a salari convenzionali.

♦ E' stabilito un minimale sul quale versare la contribuzione. Oltre a quello della generalità dei lavoratori dipendenti, vi sono minimali diversificati per categorie e settori produttivi. Talvolta è previsto anche un massimale contributivo e pensionabile. E' il caso, per esempio, dei dirigenti di azienda iscritti all'INPDAl, per i quali il massimale annuo per il 2001 corrisponde a 269.805.000 lire, frazionabile in giornate. La tavola 2 presenta un quadro sintetico dei minimali contributivi.

♦ Per i lavoratori autonomi il riferimento è il reddito d'impresa imponibile e pensionabile:

▪ *Artigiani e commercianti* : si considera dal 1993 il reddito annuo imponibile IRPEF, ma la contribuzione si applica a partire da un reddito minimo (si moltiplica per 312 il minimale giornaliero di retribuzione per il calcolo dei contributi in favore degli operai del settore artigianato e commercio - che per l'anno 2001 è pari a lire 70.333 - e si aggiunge a tale prodotto l'importo di 1.300.000) ed entro un reddito massimo (si ottiene maggiorando di 2/3 il tetto pensionabile, che per l'anno 2001 è pari a lire 68.048.000). Esistono praticamente un minimale ed un massimale ai fini contributivi, che per l'anno 2001 sono rispettivamente pari a 23.243.896 e 113.413.333 lire.

▪ *Coltivatori diretti, coloni e mezzadri*: sono determinate quattro fasce di reddito, ottenute moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero (stabilito con decreto del Ministro del Lavoro) per il numero delle giornate corrispondenti alle quattro fasce di reddito (156, 208, 260, 312): per l'anno 2001, con reddito medio convenzionale giornaliero pari a 78.336 lire, 1^a fascia 12.251.600, 2^a fascia 16.335.500, 3^a fascia 20.419.400, 4^a fascia 24.543.200.

♦ Sulle retribuzioni eccedenti il tetto (68.048.000 lire per l'anno 2001) è dovuta dai lavoratori dipendenti una aliquota aggiuntiva dell'1% qualora le aliquote a proprio carico siano inferiori al 10%. Per quanto concerne i lavoratori autonomi l'aliquota aggiuntiva dell'1% è dovuta per redditi eccedenti 68.048.000 lire annue, e comunque fino al massimale di 113.413.333.

♦ Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, sia dipendenti che autonomi, che aprono una posizione assicurativa a partire dal gennaio 1996 (sistema contributivo), per l'anno 2001 il massimale annuo è pari a 148.014.000.

Tavola 1 – CONTRIBUZIONE IVS PER L'ANNO 2001

A. LAVORATORI DIPENDENTI			
Soggetti	Aliquota contributiva sulla retribuzione (%)		
	Lavoratore	Datore di lavoro	Totale
Aliquota generale ▪ Dipendenti del settore privato (FPLD-INPS) ▪ Elettrici (INPS) ▪ Trasporti (INPS) ▪ Telefonici (INPS) ▪ Ferrovie dello Stato (INPS) ▪ Dirigenti di azienda (INPDAl)	8,89	23,81	32,70
Dipendenti della amministrazione dello Stato (INPDAP)	8,75	24,20	32,95
▪ Dipendenti degli enti locali e del servizio sanitario nazionale (INPDAP) ▪ Sanitari (INPDAP) ▪ Ufficiali giudiziari (INPDAP) ▪ Insegnanti di asilo (INPDAP) ▪ Dipendenti imposte di consumo (INPS) ▪ Dipendenti poste italiane (IPOST)	8,55	23,80	32,35
Lavoratori dello spettacolo (ENPALS): aliquota generale	8,89	23,81	32,70
▪ Ballerini e tescorei – aliquota aggiuntiva per gli iscritti all'ENPALS dopo il 1/1/1996 (sistema contributivo) per finanziare l'anticipo dell'età anagrafica di pensionamento	1,00	2,00	3,00

Segue: LAVORATORI DIPENDENTI			
Sportivi professionisti (ENPALS) ----- il riallineamento all'aliquota generale dei lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro avviene annualmente con un aumento di 2 punti.	8,89	17,11	26,00
Giornalisti (INPGI)	8,69	19,28	27,97
Lavoratori iscritti al fondo volo (INPS) Iscritti al 31/12/95 (*) Iscritti dal 1/1/96 (* *) (*) per gli iscritti che a tale data vantano una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni e che si iscrivono ai fondi pensione l'aliquota è ridotta al 37,70% (**) aliquota comprensiva del contributo addizionale del 5% destinato al finanziamento della maggiorazione della età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile, un anno ogni cinque interi di iscrizione al fondo, fino ad un massimo di 5 anni	13,508 12,48	27,312 25,22	40,820 37,70
Lavoratori iscritti ai fondi integrativi INPS. In aggiunta all'aliquota generale si versa: ▪ fondo gas ▪ fondo esattoriali ▪ fondo minatori (lavoratori in sottosuolo)	- 2,2 -	1,7 3,3 4,2	1,7 5,5 4,2
Dipendenti aziende agricole non industriali (operai) ----- Il riallineamento al 32,70% avverrà nella misura annuale dello 0,20% per i datori di lavoro agricolo e dello 0,50 per i lavoratori.	8,04	17,15	25,19

Segue: LAVORATORI DIPENDENTI			
Dipendenti aziende agricole di tipo industriale (operai)			
• dal 1 gennaio al 30 giugno 2000	8,04	18,75	26,79
• dal 1 luglio al 31 dicembre 2000	8,54	19,35	27,89
Industria Pesca costiera (registro navi minori e galleggianti) – legge 413/84	8,39	17,61	26,00
Apprendisti			
Settori non agricoli	5,54		5,54
Settori agricoli	5,04		5,04
Contributo settimanale base (cifra fissa)		148	148
Contributo settimanale adeguamento (cifra fissa)		4.770	4.770

B.CATEGORIE PARTICOLARI			
Soggetti	Aliquota contributiva sulla retribuzione (%)		
Lavoratori parasubordinati			
• Generalità dei lavoratori	4,333	8,667	13,00 (*)
• Titolari di pensioni e altre assicurazioni obbligatorie	3,333	6,667	10,00
(*) comprensiva della aliquota aggiuntiva dello 0,50% per tutela maternità e assegno per il nucleo familiare			
Clero (cifra fissa)	Lire 2.445.240 annue 407.540 bimestrali 203.770 mensili		

C. LAVORATORI AUTONOMI	
Soggetti	Aliquota contributiva sul reddito (%)
Artigiani (*) (**) • Contributo ordinario • Contributo ridotto per collaboratori di età non superiore a 21 anni • Minimale contributivo (lire) • Massimale contributivo (lire)	16,40 13,40 23.243.896 113.413.333
Commercianti (*) (**) • Contributo ordinario • Contributo ridotto per collaboratori di età non superiore a 21 anni • Minimale contributivo (lire) • Massimale contributivo (lire)	16,70 13,70 23.243.896 113.413.333
Coltivatori diretti, coloni e mezzadri (**) (***) a. <u>territori non agevolati</u> • Contributo ordinario (17,30%) + contributo addizionale (2%) • Contributo ridotto per giovani di età inferiore ai 21 anni b. <u>territori montani e zone svantaggiate</u> • Contributo ordinario (14,30%) + contributo addizionale (2%) • Contributo ridotto per giovani di età inferiore ai 21 anni	 19,30 16,80 16,30 11,80
(*) Per gli artigiani ed i commercianti di età inferiore ai 32 anni e che si iscrivono per la prima volta alle rispettive gestioni per il triennio 1999/2001 hanno diritto ad uno sgravio del 50% dell'aliquota contributiva per i tre anni successivi all'iscrizione.	
(**) I lavoratori autonomi ultrasessantacinquenni, già pensionati, possono chiedere di pagare il contributo pensionistico al 50%. In tal caso il supplemento di pensione sarà ridotto della metà.	
(***) In aggiunta alla aliquota percentuale sul reddito è dovuto una addizionale annua in cifra fissa pari a 148.200 lire (950 lire giornaliere per 156 giornate)	

1. Numero degli assicurati

La conoscenza del numero degli assicurati e della rispettiva anzianità contributiva costituisce un aspetto essenziale per la gestione del sistema pensionistico.

In tale ottica, sono stati richiesti ai diversi Enti previdenziali i rispettivi dati ed in particolare il numero degli iscritti nel 2000 che alla data del 31 dicembre 1995 risultavano in possesso di un'anzianità contributiva almeno pari a 18 anni, ovvero inferiore a tale limite. Ciò in quanto nelle schede tecniche contenute nel disegno di legge governativo sulla riforma delle pensioni, generatore della L.335/95, non è contenuto alcun dato al riguardo.

I riferimenti temporali e contributivi appena precisati costituiscono l'elemento discriminante per la determinazione della pensione. Infatti, per gli assicurati che al 31 dicembre 1995 possedevano un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, il sistema di calcolo è esclusivamente su base retributiva; per gli altri il computo è su base retributiva per l'anzianità acquisita fino al 31 dicembre 1995 e su base contributiva per i periodi successivi.

Va sottolineato che l'anzianità contributiva rilevata da ciascun ente in ogni caso costituisce un'informazione sottostimata rispetto alla realtà, dal momento che soggetti con meno di 18 anni possono comunque vantare periodi assicurativi in enti e gestioni diverse da quelli in cui sono stati censiti.

Inoltre periodi validi ai fini pensionistici, come ad esempio il servizio militare, possono essere dichiarati dal lavoratore al momento in cui presenta la domanda di pensione.

Si rileva, inoltre, che non esistono informazioni quantitative sul numero di lavoratori "silenti", ossia di lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali che tuttavia non erano contribuenti alla data del 31 dicembre 1995 ovvero in epoche successive.

Dalle notizie fornite dagli Istituti previdenziali, appresso precisate, emerge l'assenza, o quantomeno la forte carenza, dei dati relativi agli assicurati ad una certa data, l'impossibilità di avere comunque la situazione complessiva personale dei singoli assicurati (con posizioni presso più enti) e l'esistenza di posizioni cosiddette silenti.

Una possibile soluzione a questa carenza potrebbe essere raggiunta utilizzando la positiva esperienza del Casellario centrale dei pensionati, introducendo un Casellario centrale degli assicurati, nel quale vengono registrate le posizioni contributive dei lavoratori fin dal momento in cui sorge l'obbligo previdenziale.

Il Casellario degli assicurati consentirebbe, di conoscere in ogni di momento la dimensione globale del personale assicurato, la complessiva anzianità assicurativa di ciascun iscritto e quindi la dimensione dei soggetti interessati alla totalizzazione contributiva introdotta dalla legge finanziaria 2001 (L. 388/2000, art.71).

Tale innovazione costituirebbe addirittura l'occasione per ridurre/semplificare gli adempimenti aziendali: attualmente l'azienda deve comunicare l'assunzione del lavoratore entro il primo giorno all'INAIL ed entro cinque giorni ai servizi

pubblici per l'impiego. A ciò poi si aggiungono i successivi adempimenti, con altre modalità, agli Enti pensionistici (INPS, ENPALS, ecc.). Sarebbe sufficiente la sola notifica al Casellario centrale che provvederebbe, a sua volta, a trasmetterla attraverso la rete informatica agli uffici pubblici competenti.

Questa soluzione potrebbe poi coniugarsi con l'unificazione dei mandati di pagamento dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di lavoratori dipendenti, dei regimi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, nonché dei trattamenti pensionistici a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. Tale sistema previsto dall'art.73 della L. 448/1998, doveva essere attuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 1° marzo 1999; il provvedimento, pur predisposto, non è mai stato approvato.

L'INPS e l'INAIL hanno, però, provveduto a dare attuazione convenzionale alla prescrizione in questione, attribuendo all'INPS il compito di erogare la rendita relativa ad infortuni e malattie professionali.

Attualmente sono interessati a questo pagamento unificato 1.204.505 rendite INAIL, di cui 562.811 riguardanti solo le prestazioni INAIL, e 641.694 le prestazioni INPS/INAIL.

Peraltro, in questo contesto, va sottolineato lo spirare del termine di una delega che sicuramente avrebbe inciso sulla stessa fattispecie appena prospettata. Infatti, l'art.57 della L. n. 144/1999; come ricordato in premessa, attribuiva al Governo la delega ad emanare entro il 12 agosto 1999 provvedimenti diretti a ridurre il numero degli enti, realizzando un'unificazione di competenze.

Anche in questa ipotesi, non è stato varato il previsto provvedimento delegato.

1.A Numero degli iscritti e contribuenti nell'anno 2000

In generale, la rilevazione dei lavoratori iscritti contribuenti alle gestioni pensionistiche è possibile attraverso la lettura delle posizioni assicurative per le quali è stato versato nell'anno di riferimento almeno un contributo assicurativo.

L'aggiornamento dell'archivio delle posizioni, e la conseguente determinazione degli iscritti in ciascun anno, è possibile soltanto dopo il trasferimento degli elementi contributivi contenuti nelle denunce mod. 770, con riferimento all'area dei lavoratori dipendenti, da parte del Ministero delle Finanze.

Attualmente la situazione risulta completata fino al 1997, ad eccezione dell'INPDAP, per il quale l'aggiornamento vale fino al 1996. Pertanto gli Istituti previdenziali non possono fornire dati sull'argomento se non elaborando stime sulla base di informazioni indirette disponibili.

I dati forniti sono stati riepilogati nella seguente tabella:

ENTI PREVIDENZIALI	Iscritti al 31 dicembre 2000		
	Uomini	Donne	Totale
INPS	-	-	17.939.072
INPDAP	-	-	3.265.000
IPOST (a)	87.709	74.367	162.076
ENPALS			
- F.P.L.S.	114.000	81.000	201.000
- F.P.S.P.	5915	85	
INPDAI	75.142	5.240	80.382
INPGI	9.229	4.422	13.651

(a) dati al 1 gennaio 2001

I.N.P.S. - NUMERO DEGLI ISCRITTI ALLE GESTIONI PENSIONISTICHE
Esclusi gli iscritti alle Gestioni pensionistiche facoltative

Aggregati	CONSUNTIVO ANNO 1999	PREVISIONI ANNO 2000			Variazioni % previsioni aggiornate 2000 rispetto	
		Previsioni approvate	Variazioni proposte	Previsioni aggiornate	Previs. 2000 approvate	Consuntivo 1999
1 LAVORATORI DIPENDENTI	11.619.744	11.584.938	185.667	11.770.605	1,6	1,3
1 Fondo pensioni lavoratori dipendenti	11.220.000	11.190.000	187.000	11.377.000	1,7	1,4
2 F.P.L.D. - ex Fondo trasporti	106.700	103.000	5.800	108.800	5,6	2,0
3 F.P.L.D. - ex Fondo telefonici (dal 2000)	95.939	96.243	-3.343	92.900	-3,5	-3,2
4 F.P.L.D. - ex Fondo elettrici (dal 2000)	81.200	79.700	-3.100	76.600	-3,9	-5,7
5 Gestione enti creditizi	74.149	75.000	-851	74.149	-1,1	0,0
6 Fondo ex dazieri	2.026	1.933	12	1.945	0,6	-4,0
7 Fondo volo	10.500	9.800	800	10.600	8,2	1,0
8 Gestione minatori	2.050	2.044	1	2.045	0,0	-0,2
9 Fondo gas	13.350	13.400	-300	13.100	-2,2	-1,9
10 Fondo esattorfalli	12.200	12.450	-350	12.100	-2,8	-0,8
11 Gestione trattamenti enti disciolti	1.512	1.250	0	1.250	0,0	-17,3
12 Fondo di previdenza personale enti porti Genova e Trieste	118	118	-2	116	-1,7	-1,7
2 LAVORATORI AUTONOMI	4.266.752	4.255.100	18.400	4.273.500	0,4	0,2
1 Coltivatori diretti, coloni e mezzadri	680.252	675.100	-1.600	673.500	-0,2	-1,0
2 Artigiani	1.817.200	1.813.000	7.000	1.820.000	0,4	0,2
3 Esercenti attività commerciali	1.769.300	1.767.000	13.000	1.780.000	0,7	0,6
3 FONDO CLERO	20.150	19.400	1.167	20.567	6,0	2,1
4 LAVORATORI PARASUBORDINATI	1.685.934	1.750.000	124.400	1.874.400	7,1	11,2
COMPLESSO	17.592.580	17.609.438	329.634	17.939.072	1,9	2,0

(*) Variazione non significativa.

Numero degli iscritti alle Casse al 1° gennaio dell'anno

	C.P.D.E.L.	C.P.S.	C.P.I.	C.P.U.G.	C.T.P.S.	TOTALE
1997	1.376.518	109.216	22.561	5.000	1.838.459	3.351.754
1998(*)	1.323.000	112.000	20.500	5.350	1.781.057	3.241.907
1999(*)	1.320.000	113.000	20.000	5.600	1.783.330	3.241.930
2000(*)	1.330.000	114.000	20.000	6.000	1.795.000	3.265.000

(*) I dati sono stimati

C.P.D.E.L. : Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali

C.P.I. : Cassa Pensioni Insegnanti scuole materne ed elementari parificate

C.P.U.G. : Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari

C.P.S. : Cassa Pensioni Sanitari

C.T.P.S. : Cassa Trattamenti Pensionistici dipendenti Statali

INPDAI

TAB. 2 ANZIANITA' AL 31/12/2000 (M/F)

ANNI	M	F	TOT.
≥ DI 5	24.215	2.606	26.821
06 - 10	10.854	901	11.755
11 - 15	4.784	322	5.106
16 - 20	3.493	215	3.708
21 - 25	4.714	228	4.942
26 - 30	8.016	292	8.308
31 - 35	10.395	354	10.749
36 - 40	3.834	236	4.070
DI 40	1.491	44	1.535
	71.796	5.198	76.994

INPGI

ASSICURATI DA LAVORO ANNUO PER SESSO E CLASSE DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA AL 31/12/2000
 DATI RELATIVI AGLI IMPORTI IN MILIONI DI LIRE

ANNI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA	NUMERO			REDDITO ANNUO		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Meno di 5	2.035	1.609	3.644	101.357.876	70.844.882	172.202.758
da 5 a 9	1.376	827	2.203	125.346.557	65.391.411	190.737.968
da 10 a 14	2.744	1.323	4.067	330.190.828	134.561.192	464.752.020
da 15 a 19	1.090	354	1.444	174.142.969	47.924.150	222.067.119
da 20 a 24	994	195	1.189	177.091.944	32.115.204	209.207.148
da 25 a 29	701	92	793	140.770.402	15.818.186	156.588.588
da 30 a 34	220	19	239	53.007.106	3.636.094	56.643.200
da 35 a 39	49	2	51	7.138.927	560.983	7.699.910
40 ed oltre	20	1	21	3.941.086	189.123	4.130.209
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
TOTALE	9.229	4.422	13.651	1.112.987.695	371.041.225	1.484.028.920

1.B Lavoratori con anzianità contributiva pari o inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995

Negli archivi informatizzati dell'INPS sono contenute per ciascuna posizione lavorativa, tutte le informazioni, tra cui i dati anagrafici e contributivi, necessarie all'espletamento delle proprie attività istituzionali.

In relazione alla quantificazione del numero dei lavoratori iscritti al 31 dicembre 2000, che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato un'anzianità contributiva almeno pari o inferiore a 18 anni, si è utilizzato una estrapolazione dei dati contenuti nel campione su cui è basato il modello previsionale delle quattro gestioni del regime obbligatorio avente a riferimento la situazione al 31/12/96. Per gli assicurati alle gestioni speciali si è fatto riferimento alle informazioni disponibili sugli iscritti utilizzate per la predisposizione dei bilanci tecnici.

L'INPDAP, invece, non è in possesso dei dati relativi al numero degli iscritti alle gestioni amministrate disaggregati per sesso ed anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995.

Anche l'ENPALS non dispone dei dati richiesti per le peculiarità contributive del settore in quanto l'anzianità come requisito "personalizzato" viene rilevata all'atto della richiesta pensionistica.

I dati forniti sono sintetizzati nella tabella di seguito riportata:

ENTI PREVIDENZIALI	Numero di assicurati					
	con almeno 18 anni di contributi al 31/12/95			con meno di 18 anni di contributi al 31/12/95		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
INPS	2.872.158	1.236.236	4.108.394	5.757.763	4.356.729	10.114.492
INPDAP	-	-	-	-	-	-
IPOST	37.981	20.492	58.473	46.213	48.432	94.645
ENPALS (a)	-	-	-	-	-	-
INPDAI	49.235	1.691	50.926	27.817	2.254	30.071
INPGI	-	-	-	-	-	-

(a) Il dato non è stato fornito dall'Ente

1.C Numero di lavoratrici ultrasessantenni

Il dato, richiesto per verificare il numero delle lavoratrici che continuano a svolgere l'attività lavorativa oltre l'età pensionabile, può costituire l'indicatore del fenomeno in questione. Al riguardo va sottolineato che le lavoratrici che decidono la prosecuzione del rapporto di lavoro, non devono effettuare alcuna comunicazione all'ente previdenziale.

I dati raccolti non hanno uniformità di rilevazione.

Le informazioni fornite dai due maggiori enti (INPS e INPDAP) riguardano:

per l'INPS, l'aggregato delle lavoratrici delle quattro gestioni del regime obbligatorio al 31/12/2000 con età pari o superiore a 60 anni, desunto come estrapolazione delle informazioni contenute nel modello previsionale già precisato;

per l'INPDAP, il numero delle pensioni liquidate alle lavoratrici ultrasessantenni nel periodo 1/1/1996 – 31/12/2000, che può offrire una indicazione indiretta sull'ampiezza della platea interessata;

per l'ENPALS, il numero delle lavoratrici ultrasessantenni è stimato, per il 2000, a 1150;

per l'INPDAl, il numero delle dirigenti ultrasessantenni in servizio è pari a 71;

per l'IPOST, l'entità è di 685 lavoratrici

Proiezione al 31/12/2000 delle lavoratrici attive con almeno 60 anni di età

Età	Fpld	Cdcm	Art	Comm	Totale
60	35.787	1.724	2.065	3.228	42.804
61	30.359	1.816	1.918	3.052	37.145
62	26.018	1.771	1.527	2.685	32.001
63	23.568	1.640	1.527	2.226	28.961
64	21.954	1.430	603	740	24.727
65	20.194	1.192	587	616	22.589
Totale	157.880	9.573	8.227	12.547	188.227

**Numero delle pensioni liquidate alle lavoratrici con età superiore a 60 anni,
distinte per anno di liquidazione e Cassa pensionistica**

Cassa	C.P.D.E.L.	C.P.I.	C.P.U.G.	C.P.S.	C.T.P.S.	TOTALE
Anno						
1996	4.031	200	7	96	10.797	15.131
1997	4.221	199	15	103	10.561	15.099
1998	3.000	121	7	75	5.826	9.029
1999	2.946	116	15	71	5.581	8.729
2000	2.731	107	13	50	6.984	9.885

C.P.D.E.L. : Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali

C.P.I. : Cassa Pensioni Insegnanti scuole materne ed elementari parificate

C.P.U.G. : Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari

C.P.S. : Cassa Pensioni Sanitari

C.T.P.S. : Cassa Trattamenti Pensionistici dipendenti Statali

INPDAP

Numero delle pensioni liquidate nell'anno 2000 alle lavoratrici con età superiore a 60 anni, distinte per età e cassa

ETA'	C.P.D.E.L.	C.P.I.	C.P.U.G.	C.P.S.	C.T.P.S.	TOTALE
61	677	19	3	6	1.557	2.262
62	503	10	1	6	1.071	1.591
63	262	10	3	6	792	1.073
64	182	6	2	6	552	748
65	633	22	3	7	1.313	1.978
66	133	11	-	2	467	613
67	288	18	1	13	745	1.065
>=68	53	11	-	4	487	555
TOTALE	2.731	107	13	50	6.984	9.885

2. Pensioni di anzianità

I molti interventi riformatori del sistema pensionistico hanno interessato l'istituto delle pensioni di anzianità apportando correttivi alla normativa.

Le misure in questione hanno introdotto il requisito anagrafico, crescente nel tempo, da coniugarsi ad un'anzianità contributiva minima (35 anni); rimane, comunque, la facoltà di accedere al pensionamento d'anzianità con il solo requisito contributivo, che, però, viene maggiorato, in misura diversa settorialmente, rispetto al minimo citato.

La novità in questione, nell'ottica anche dell'omogeneizzazione delle diverse normative esistenti, ha inciso, naturalmente, in maniera più significativa per quei settori che avevano una normativa di maggior favore.

Gli enti hanno fornito le informazioni disponibili sul numero delle pensioni di anzianità liquidate con decorrenza nel periodo 1996-2000, sintetizzate nella tabella seguente

ENTI PREVIDENZIALI	Pensioni di anzianità liquidate dal 1/1/96 al 31/12/2000		
	Uomini	Donne	Totale
INPS (a)	730.977	145.918	876.895
INPDAP	192.432	113.668	306.100
IPOST	18.901	6.793	25.694
ENPALS			
- F.P.L.S.	3.101	711	3812
- F.P.S.P.	31	0	0
INPDAI	-	-	17.460
INPGI	156.000	16.000	172.000

(-) Il dato non è stato fornito dall'Ente

(a) Il dato si riferisce alle seguenti gestioni: FPLD, CDCM, Artigiani e Commercianti e Fondi speciali sostitutivi

Nella parte "Documentazione" sono riportate le tabelle analitiche fornite dall'INPS e dall'INPDAP.

3. Lavoratori "parasubordinati"

Gli Enti competenti all'esercizio della previdenza a favore dei soggetti di cui all'art. 2 comma 26 della L. n. 335/95 (lavoratori "parasubordinati") sono INPS, INPGI, per i giornalisti, ed ENPAIA, per i periti agrari e gli agrotecnici.

I tre Enti hanno fornito i dati richiesti sintetizzati nella tabella seguente:

Anno 2000
(Dati provvisori al 31-12-2000)

In totale questa nuova realtà del mercato del lavoro interessa, con quasi 2 milioni di iscritti, circa il 10% delle forze di lavoro.

	Numero iscritti	Ammontare contributi (miliardi di lire)
INPS	1.897.348 (tab.1)	4.100
INPGI	9.632	2
ENPAIA	3.952	8,726
Complesso	1.911.070	4.110,726

Dai dati riportati risulta che alla gestione separata dell'INPS si iscrive la quasi totalità (99,3%) dei lavoratori parasubordinati. Da una rilevazione effettuata dall'INPS sulle attività svolte dai collaboratori e dichiarate nelle denunce trimestrali presentate dai committenti, è emerso che le due categorie con maggior frequenza sono quella di "amministratore, sindaco di società ecc." con il 38,1% del totale e la tipologia "altro" con il 26,3% (nel cui ambito, nel 28,4% dei casi non risulta indicata alcuna attività) (tab.2). Seguono, con il 7,7% del totale, le "vendite a domicilio" e, con il 6,6%, le "consulenze fiscali e contabili".

In merito ai collaboratori già presenti in passato nel mondo del lavoro o pensionati, è stato rilevato, attraverso una indagine svolta negli archivi INPS nel 1999, che il 16% circa degli iscritti aveva una precedente posizione di lavoratore dipendente, il 4% di lavoratore autonomo, l'1% di lavoratore agricolo, l'1% era iscritto ad altre gestioni ed il 12% circa era pensionato. In complesso, quindi, si rileva che il 34% circa dei parasubordinati del 1999 era già presente negli archivi INPS mentre il restante 66% si era iscritto per la prima volta direttamente come collaboratore. Va tenuto tuttavia conto dello stato degli archivi e quindi del disallineamento temporale degli stessi.

Nell'anno 2000, il 55% circa dei collaboratori iscritti all'INPS era di sesso maschile.

Negli ultimi anni la quota delle iscritte è in graduale aumento.

Per gli iscritti all'ENPAIA nel 1999, invece, la composizione percentuale dei lavoratori per sesso era fortemente diversa: infatti l'incidenza delle donne era pari al 12% nella Gestione Agrotecnici e al 6% nella Gestione Periti Agrari;

Per gli iscritti all'INPGI nel 2000, la percentuale delle donne era di circa il 35%, mentre degli uomini circa il 65%.

Non si registrano, negli anni osservati, sostanziali modifiche nella distribuzione per età dei collaboratori: un iscritto alla Gestione dei parasubordinati ha, in media, poco meno di 40 anni (39,9); le donne sono più giovani di circa sei anni rispetto agli uomini (36,6 anni contro 42,7).

Dal 1996 al 1999 la contribuzione complessiva accertata dall'INPS è passata da 1.498 a 3.319 miliardi, con un incremento del 121,6%. Il reddito di un lavoratore parasubordinato, e la sua contribuzione, aumenta mediamente all'aumentare dell'età, ed è molto più alto per gli uomini che per le donne (3.244.000 il contributo medio annuo di un uomo, 1.627.000 quello di una donna).

Tale situazione, considerata l'applicazione del sistema di calcolo contributivo della pensione, si rifletterà sull'entità della prestazione futura.

Nell'anno 1999, il 65,6% dei collaboratori, non essendo iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria e non essendo pensionato, ha utilizzato l'aliquota del 12%, il 32,3% ha versato il 10% e il restante 2,1% ha cambiato stato nel corso dell'anno.

La maggior parte dei collaboratori (91,1% del totale) ha avuto nel 1999 un solo committente, il 7,1% ne ha avuti due, l'1,2 tre, lo 0,6% più di tre.

Distribuzione % dei collaboratori per numero dei committenti

Numero dei committenti	% dei collaboratori
1	91,1
2	7,1
3	1,2
4	0,3
da 5 a 10	0,3
oltre 10	0,0
Totale	100

Viceversa il 47,5% dei committenti ha avuto, nel corso del 1999, un solo collaboratore, il 22,8% due collaboratori, 12,2% tre o più collaboratori.

Distribuzione % dei committenti per numero di collaboratori

Numero dei collaboratori	% dei committenti
1	47,5
2	22,8
3	12,2
4	6,4
Da 5 a 6	8,0
Oltre 10	3,1
Totale	100

Di fatto, ad oggi non esistono, a livello significativo, uscite per trattamenti pensionistici.

Nell'anno 2000, l'INPGI ha iscritti, come già precisato, alla propria gestione separata di collaboratori coordinati e continuativi 9.632 soggetti, di cui 2.659 già assicurati all'INPGI. Per detti lavoratori, la contribuzione dovuta, sempre per l'anno 2000, è stata circa di 2 miliardi.

Per l'ENPAIA si è trattato, nell'anno trascorso, di n° 3.952 iscritti, per un totale contributivo stimato di 8,7 miliardi.

I prospetti di dettaglio elaborati dall'INPS sono riportati nella documentazione.

Di seguito comunque si riproducono delle Tabelle ruiassuntive del fenomeno del lavoro subordinato.

Tabella 1

Fonte INPS - Numero complessivo degli iscritti al 31 dicembre 2000 - dati provvisori

REGIONI	Maschi	Femmine	Totale
PIEMONTE	80.679	61.921	142.600
VALLE D'AOSTA	3.071	2.338	5.409
LOMBARDIA	241.987	186.554	428.541
LIGURIA	30.286	22.765	53.051
TRENTINO A.A.	28.521	16.832	45.353
VENETO	108.511	69.055	177.566
FRIULI V.G.	29.798	22.462	52.260
EMILIA ROMAGNA	108.385	71.880	180.265
TOSCANA	88.267	60.982	149.249
UMBRIA	16.747	13.274	30.021
MARCHE	30.897	21.231	52.128
LAZIO	100.252	98.046	198.298
ABRUZZI	16.276	15.118	31.394
MOLISE	3.508	3.482	6.990
CAMPANIA	40.388	49.872	90.260
PUGLIA	34.295	43.546	77.841
BASILICATA	5.098	6.482	11.580
CALABRIA	12.745	15.568	28.313
SICILIA	35.137	55.373	90.510
SARDEGNA	22.205	23.505	45.710
RESIDENTI ESTERO	6	3	9
Totale	1.037.059	860.289	1.897.348

Tabella 2

Fonte INPS

Percentuale dei codici di attività prevalenti (con frequenza assoluta maggiore di 100 casi) su un campione di 153.126 collaboratori che hanno dichiarato "ALTRO" come codice di attività

CODICE DI ATTIVITA' IN CHIARO (risultante dalle domande di iscrizione)	Valori assoluti	%
CONSULENTE	904	0,59
CONSULENTE COMMERCIALE	121	0,08
CONSULENTE INFORMATICO	139	0,09
CONSULENTE TECNICO	280	0,18
CONSULENZA	508	0,33
CONSULENZA AMMINISTRATIVA	115	0,08
CONSULENZA INFORMATICA	103	0,07
CONSULENZA TECNICA	197	0,13
DIRETTORE TECNICO	199	0,13
DISEGNATORE	275	0,18
DOCENTE	529	0,35
DOCENZA	383	0,25
DOTTORATO DI RICERCA	319	0,21
EDUCATORE	159	0,10
EDUCATRICE	126	0,08
GEOMETRA	111	0,07
INSEGNAMENTO	101	0,07
INSEGNANTE	820	0,54
INSEGNANTE DI MUSICA	189	0,12
ISTRUTTORE	273	0,18
ISTRUTTORE DI NUOTO	582	0,38
ISTRUTTORE NUOTO	139	0,09
MARKETING	125	0,08
MERCHANDISER	152	0,10
MERCHANDISING	123	0,08
N.D.	110	0,07
NON DICHIARATA	103	0,07
PRESIDENTE	123	0,08
PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	121	0,08
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	126	0,08
PRESTAZIONI IN VOCE	250	0,16
PROCURATORE	738	0,48
PROMOTER	132	0,09
RICERCA	331	0,22
RICERCATORE	107	0,07
SEGRETARIA	126	0,08
SINDACO	188	0,12
SOCIO AMMINISTRATORE	243	0,16
TELEMARKETING	120	0,08
TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE	113	0,07
TUTOR	113	0,07
VENDITA A DOMICILIO	119	0,08

Fonte INPS

Percentuale dei codici di attività prevalenti (con frequenza assoluta maggiore di 100 casi) su un campione di 153.126 collaboratori che hanno dichiarato "ALTRO" come codice di attività

CODICE DI ATTIVITA' IN CHIARO (risultante dalle domande di iscrizione)	Valori assoluti	%
NON DICHIARATO	43.441	28,37
AMMINISTRATORE	14.850	9,70
AMMINISTRATORE DELEGATO	453	0,30
AMMINISTRATORE DI SOCIETA'	2.197	1,43
AMMINISTRATORE UNICO	430	0,28
ANIMATORE	117	0,08
ASSISTENTE BAGNANTI	109	0,07
ASSISTENTE SOCIALE	209	0,14
C.C.C.	289	0,19
CO.CO.CO.	225	0,15
COLL	234	0,15
COLL.	1.209	0,79
COLL. COORD. CONT.	270	0,18
COLL. COORD. E CONT.	430	0,28
COLL. COORD. E CONTINUATIVA	118	0,08
COLL.COORD.CONT.	429	0,28
COLL.COORD.CONT.ISCR.UFFICIO DA LISTA AG	164	0,11
COLL.COORD.CONTINUATA	102	0,07
COLL.COORD.E CONTINUATIVA	142	0,09
COLL.NE	113	0,07
COLLAB	288	0,19
COLLAB.	367	0,24
COLLAB. COORD. CONT.	142	0,09
COLLAB. COORD. CONT.VA	153	0,10
COLLAB. COORD. E CONT.	172	0,11
COLLAB. COORD. E CONTIN.	168	0,11
COLLAB. COORD. E CONTINUATIVA	188	0,12
COLLAB.COORD.CONT.	185	0,12
COLLABORATORE	5.447	3,56
COLLABORATORE COORDINATO E CONTINUATIVO	119	0,08
COLLABORATORE TECNICO	129	0,08
COLLABORATRICE	607	0,40
COLLABORAZIONE	6.448	4,21
COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA	193	0,13
COLLABORAZIONE COORD. E CONT.	171	0,11
COLLABORAZIONE COORDINATA	756	0,49
COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA	562	0,37
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATA	261	0,17
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	3.537	2,31
COLLABORAZIONE TECNICA	128	0,08
COLLABORAZIONI	108	0,07
COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	129	0,08
CONSIGLIERE	1.363	0,89
CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE	272	0,18
CONSIGLIERE DELEGATO	235	0,15
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE	555	0,43

4. Lavoratori immigrati

La rilevanza del fenomeno migratorio ed i suoi riflessi sul sistema pensionistico hanno determinato l'esigenza di svolgere presso gli enti gestori della previdenza un approfondimento della materia.

In relazione a questo argomento, il solo INPS ha fornito una serie di tabelle e documenti, mentre l'ENPALS precisa che è allo studio un progetto per realizzare lo studio del fenomeno:

La regolamentazione organica della materia è avvenuta con la legge n. 40/98 e con il successivo DPR 25/7/98 n. 285.

La pratica applicazione, avvenuta con un regolamento emanato con DPR 31/8/99 n. 394, ha previsto tra l'altro l'affidamento all'INPS dell'archivio nazionale dei lavoratori extracomunitari, alimentato dalle informazioni trasmesse dalle questure riguardo ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Tale archivio, pertanto, non è esaustivo dell'intera platea dei soggetti immigrati che lavorano in posizione regolare in Italia; ad esempio, un lavoratore entrato per motivi di ricongiungimento familiare può occuparsi ma, mentre viene rilevato nell'archivio dell'Ente previdenziale, non viene registrato in questo archivio. Di conseguenza, in tale sistema di banca dati dovrebbero essere inserite tutte le informazioni in possesso delle Amministrazioni interessate, così da realizzare una fonte completa di conoscenza dei soggetti immigrati

Tra le informazioni è prevista anche l'indicazione del codice fiscale. Tuttavia le modalità di attribuzione sono rimandate all'emanazione di un apposito decreto del Ministero delle Finanze ancora non emanato.

Per quanto attiene ai dati quantitativi disponibili sull'abbinamento delle posizioni presenti con quelle esistenti negli archivi INPS, la situazione è la seguente:

N° lavoratori presenti nell'archivio del Ministero degli Interni alla fine dell'anno 2000	1.092.225
N° posizioni abbinate con quelle presenti negli archivi INPS	500.248
N° posizioni INPS di lavoratori extracomunitari che non hanno trovato abbinamento	380.809

Va rilevato che le risultanze degli incroci sono influenzate in maniera sensibile, oltre che dalla suddetta carenza nell'attribuzione del codice fiscale,

dal diverso e più arretrato aggiornamento degli archivi previdenziali. Infatti, ad esempio, per i lavoratori dipendenti, che costituiscono la maggior quota di immigrati, non è stato possibile procedere all'abbinamento di una notevole quantità di posizioni con data di ingresso 1998, e della totalità delle posizioni con permesso decorrente negli anni 1999 e 2000. Ciò in relazione a quanto specificato in materia di trasmissione delle informazioni di carattere previdenziale, contenute nei modelli 770, da parte del Ministero delle Finanze.

Con riferimento alla situazione territoriale, le statistiche effettuate dei lavoratori abbinati evidenziano, rispetto al luogo di registrazione all'ingresso, uno spostamento verso il Nord Italia dei lavoratori

	Presenze nell'archivio dei permessi di soggiorno	Presenze negli archivi INPS delle posizioni abbinata
Italia Settentrionale	54,1%	59,5%
Italia Centrale	29,2%	26,9%
Italia Meridionale e isole	16,7%	13,7%
Italia	100,0%	100,0%

Rispetto alla zona geografica di provenienza la situazione si presenta notevolmente diversificata in relazione al sesso.

Dall'archivio dei permessi è stato possibile rilevare la seguente tabella, che evidenzia la distribuzione percentuale aggregata degli immigrati.

Zona di provenienza	M	F	Totale
Europa	30,08%	32,76%	31,10%
America	4,50%	14,53%	8,29%
Africa	43,83%	26,75%	37,36%
Asia	20,16%	24,32%	21,74%
Oceania	0,07%	0,12%	0,09%
Nazionalità non conosciuta	1,36%	1,52%	1,42%
	100,00%	100,00%	100,00%

Nella Documentazione sono riportate alcune Tabelle quantitative riguardanti i lavoratori immigrati.

5. Prepensionamenti

Nell'ultimo periodo si è proceduto al ridimensionamento della tipologia dei pensionamenti anticipati, la cui disciplina era finalizzata soprattutto al sostegno temporaneo in favore dei lavoratori in esubero di determinati settori.

Attualmente comunque esistono regolamentazioni non transitorie, ma a regime che consentono agli interessati di anticipare, rispetto alle previsioni normali del sistema pensionistico di appartenenza, il pensionamento per effetto di una riduzione dell'età pensionabile ovvero di un bonus di anzianità contributiva. Esistono, poi, delle fattispecie nelle quali l'interessato ha diritto, al conseguimento dei requisiti normali, ad un maggiore trattamento.

Ai fini di che trattasi va evidenziato che l'attuale legislazione privilegia, oltre a specifiche categorie, i lavoratori adibiti a date mansioni prescindendo dal settore economico di appartenenza. E' questa la fattispecie dei lavori usuranti, la cui disciplina, in futuro, potrebbe essere forse l'unica in vigore. Indubbiamente, per i confini certamente non univoci dei suoi destinatari, i costi potrebbero dimensionarsi a livelli ben diversi da quelli preventivati.

Tale evenienza ricorre sicuramente a proposito della fattispecie del pensionamento in favore dei lavoratori esposti all'amianto per periodi ultradecennali.

Le tipologie in essere riguardano:

A). Lavoratori esposti all'amianto

Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni, l'intero periodo lavorativo di esposizione all'amianto stesso è moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente 1,5. Ciò significa che un'esposizione di 14 anni comporterà un incremento dell'anzianità contributiva pari a 7 anni.

In sostanza la disciplina di cui all'art. 13, 8° comma, della L.257/1992 riconosce un bonus previdenziale consistente per la semplice esposizione all'amianto senza la contrazione di alcuna malattia professionale: una sorta di premio per il rischio rispetto al non verificarsi di alcun pregiudizio.

Considerata la dimensione del beneficio si assiste ad un enorme ampliamento del novero dei richiedenti e quindi dei possibili fruitori della provvidenza in esame.

Alla luce della sentenza n. 5/2000 della Corte Costituzionale, e della giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sent. 4913 del 3 aprile 2001) il beneficio dovrebbe essere attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri di amianto superiori a quelli consentiti dalla normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (art.24 e 31 del D.lgs 277/1991).

Quindi anche secondo il giudice delle leggi e quello di legittimità l'attribuzione del bonus in questione costituisce un corrispettivo del rischio corso dall'interessato non avendo subito l'interessato alcuna malattia professionale.

Ovviamente lo scenario giuridico come quello sopraprecisato, non poteva e non può, come detto, che stimolare i prestatori di lavoro a presentare istanze di riconoscimento dello stato di esposizione ultradecennale a livello amministrativo e/o giudiziario.

L'attestazione dell'esposizione, necessaria per l'attribuzione del bonus pensionistico, può essere rilasciata dall'INAIL ovvero dal Ministero del Lavoro. Quest'ultimo con gli "Atti di indirizzo" sta certificando in via generale l'esposizione all'amianto di reparti e/o servizi di attività e correlative mansioni.

Al 31 marzo 2001 le domande presentate all'INAIL ammontano a 111.044; di queste 38.431 sono state accolte per esposizione, di cui 28.366 con diritto al bonus essendo l'esposizione ultradecennale, 64.454 respinte e le restanti in attesa di determinazione.

Il numero complessivo è destinato ad aumentare se si tiene conto delle domande ancora da esaminare, di quelle che devono essere riesaminate alla luce degli Atti di indirizzo, delle domande che potranno essere presentate tenuto conto che non esistono limiti di vigenza della normativa in questione né tantomeno fenomeni di prescrizione per la presentazione della richiesta da parte del lavoratore: nella relazione dell'originario disegno di legge era stabilito un novero di potenziali fruitori della provvidenza non superiore a 1.200 unità!

Per quanto concerne l'onere globale derivante dall'applicazione della normativa in questione occorre tener presente che il costo di ciascun prepensionamento è di oltre 500 milioni.

B) Giornalisti

I giornalisti professionisti, con esclusione di quelli dipendenti da imprese editrici di periodici, che siano in possesso del requisito di 18 anni di anzianità contributiva, in caso di riconoscimento ministeriale dello stato di riorganizzazione o ristrutturazione in presenza di crisi aziendale possono accedere alla pensione di vecchiaia a 58 anni di età.

In questa evenienza l'INPGI riconosce una maggiorazione contributiva massima di 5 anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto 60 anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i 65 anni di età e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del limite massimo di 30 anni di contribuzione.

C) Lavoratori Poligrafici

I lavoratori dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale per le quali sia stato emanato il provvedimento ministeriale di integrazione salariale straordinaria, qualora siano in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva possono accedere al pensionamento anticipato sulla base dell'anzianità contributiva maturata aumentata di un periodo pari a 3 anni. L'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni.

D) Lavori usuranti

Dopo lunghi ed estenuanti approfondimenti tecnici, rinvii, nuovi interventi legislativi (da ultimo art. 78 della L. 388/2000) la vicenda legislativa iniziata nel lontano 1993 con il D. lgs. n. 374 trova una parziale attuazione con il D.M. 17 aprile 2001, emanato con largo anticipo rispetto al termine fissato dalla citata L. n. 388/2000.

Infatti con quest'ultimo vengono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefici pensionistici ai lavoratori che abbiano svolto mansioni particolarmente usuranti nel periodo compreso tra l' 8 ottobre 1993 e il 31 dicembre 2001 a condizione che i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anzianità vengano conseguiti entro il 31 dicembre 2001.

Tali attività sono:

1. lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
2. lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
3. lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
4. lavori in cassoni ad aria compressa;
5. lavori svolti da palombari;
6. lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle operazioni di colata normale;
7. lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
8. lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
9. lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Per i lavoratori iscritti a forme obbligatorie alla data del 31 dicembre 1995 il beneficio pensionistico rispetto alla pensione di anzianità consiste nella riduzione contributiva di un anno ogni 10 di occupazione fino ad un massimo di 24 mesi complessivi e nella riduzione dell'età anagrafica fino ad un anno; inoltre, rispetto alla pensione di vecchiaia vale una riduzione contributiva di un anno ogni 10 occupazione fino ad un massimo di 24 mesi complessivi e nella riduzione una riduzione dell'età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione fino ad un massimo di 60 mesi.

In sostanza il bonus, con riferimento al periodo sopracitato (8 ottobre 1993 – 31 dicembre 2001), vale al massimo un'anticipazione di 18 mesi di età e di 10 mesi di anzianità contributiva.

Il citato decreto ministeriale stabilisce, come detto, tempi e contenuti (e documenti a corredo) della domanda che gli interessati devono presentare all' Ente previdenziale di appartenenza entro il 31 agosto a pena di decadenza. Peraltro, in caso di insufficienza delle risorse finanziarie assegnate, le domande

saranno selezionate dando priorità alla maggiore età anagrafica e in caso di pari età, alla maggiore anzianità contributiva.

Queste due previsioni "a pena di decadenza" e "priorità selettiva" sono destinate a complicare un quadro normativo già di per sé "inestricabile".

Infatti è sancita, da un lato, la perdita del diritto al riconoscimento in questione che di per sé non è prescrivibile e, dall'altro, l'esclusione dal beneficio del lavoratore che non abbia superato la selezione, resa necessaria dalla carenza di copertura.

La difficoltà di definire un lavoro/attività usurante ed in ogni caso l'ambito quantitativo dei lavoratori interessati lascia estremamente incerto l'onere del beneficio in esame.

Allo stato non si è potuto neanche stimare il possibile novero dei destinatari della provvidenza in questione, con tutte le relative conseguenze sul piano della previsione di spesa.

E) Aumenti di periodi di servizio

Sono previsti aumenti figurativi fino al massimo di 5 anni dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici (diritto e misura) in relazione allo svolgimento di particolari attività da parte delle Forze Armate, Carabinieri, Guardie di Finanza, Forze di Polizia, Personale di Ambasciata ecc.

6. Contribuzione

A seguito dell'armonizzazione prevista dalla L. 335/1995, il quadro sinottico delle aliquote contributive delle diverse gestioni in effetti mostra un trend, ormai in fase conclusiva, abbastanza omogeneo per quanto riguarda le gestioni dei lavoratori dipendenti; fanno eccezione quelle relative ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle Casse privatizzate.

Il fenomeno della contribuzione va valutato rispetto all'ordinamento pensionistico e statutale con riferimento non soltanto alle aliquote contributive previste in via generale, ma anche ad altri aspetti della contribuzione. Di conseguenza vanno tenute presenti:

1) le fattispecie degli sgravi contributivi costituiscono incentivi all'occupazione in dati ambiti territoriali, ovvero settori merceologici.

In questa ipotesi il rapporto azienda/Ente previdenziale/lavoratore si basa sull'aliquota piena prevista per la gestione pensionistica di interesse; pertanto al lavoratore viene riconosciuta ai fini pensionistici l'intera retribuzione; l'ente previdenziale, però, provvede all'addebito a carico dello Stato della differenza tra quanto dovuto in base all'aliquota piena e quanto, invece, corrisposto dall'azienda;

2) le fattispecie delle sottocontribuzioni, che costituiscono anch'esse benefici contributivi per agevolare l'assunzione di date tipologie di lavoratori (C.F.L., apprendistato, ecc.).

In queste ipotesi il rapporto azienda/Ente previdenziale si basa su una contribuzione previdenziale (aliquota o misura fissa) inferiore a quella piena. Al lavoratore, invece, viene riconosciuta una retribuzione pensionabile piena, senza riduzioni.

L'ente previdenziale provvede a farsi trasferire dallo Stato il differenziale rispetto alla contribuzione intera.

3) Le fattispecie delle contribuzioni figurative, danno diritto, per le diverse tipologie di assenza dal lavoro alla copertura contributiva ai fini pensionistici. Per ciascuna di esse - laddove è previsto - è indicata la gestione cui fa carico il relativo finanziamento (per l'INPS: Gestione prestazioni temporanee e Gestione interventi assistenziali e di sostegno).

Va osservato, infatti, che esiste una serie di tipologie di periodi di assenze dal lavoro validi sempre ai fini della copertura pensionistica per i quali la legge non prevede un'apposita copertura (es. servizio militare, prestazioni di disoccupazione speciale, ecc.). Per questi ultimi l'onere per il riconoscimento del periodo al momento della liquidazione della pensione ricade sulla gestione che eroga il trattamento.

INPS

Con riferimento agli sgravi contributivi (cfr. precedente punto 1) si precisa che gli importi indicati nella tabella A dell'INPS, riportata nella "Documentazione" non interessano soltanto le gestioni pensionistiche ma si

riferiscono al complesso dei contributi rimborsabili all'Ente. Per quanto concerne le sottocontribuzioni (cfr. precedente punto 2) si precisa che gli importi indicati nella tabella B dell'INPS, riportata nella "Documentazione", consentono, invece, di determinare l'ammontare della somma destinata alle gestioni pensionistiche (7.868 miliardi preventivo aggiornato al 2000).

Relativamente al punto 3), con riferimento all'anno 2000 sono stati forniti i dati di preventivo aggiornato per quanto attiene ai trasferimenti a carico della G.P.T. (Gestione Prestazioni Temporanee) e della GIAS (Gestione Interventi Assistenziali) per la contribuzione figurativa. Inoltre sono state fornite le stime elaborate, sempre con riferimento allo stesso anno, per le coperture figurative relative alle prestazioni per le quali la normativa non prevede uno specifico trasferimento e pertanto l'onere resta a carico della gestione erogatrice del trattamento. Inoltre esistono altri periodi di assenza dal lavoro riportata nella tabella C, (riportata nella "Documentazione") per i quali non è stata effettuata la relativa stima in relazione all'esiguità del fenomeno.

Per quanto concerne le contribuzioni figurative, l'importo (pari a L. 5.823 miliardi) risulta coperto da specifico trasferimento a carico della Gestione prestazioni temporanee (3.703 miliardi) e a carico GIAS (2.120 miliardi).

Inoltre è stato stimato che le assenze per le quali l'onere rimane a carico della gestione erogatrice del trattamento pensionistico è pari a 5.180 miliardi. Detto importo è stato determinato in termini di mancato gettito contributivo.

INPDAP

Anche per il settore pubblico esistono le fattispecie delle sottocontribuzioni relativamente all'assunzione della tipologia dei C.F.L.. Non è stato precisato il numero dei lavoratori interessati né l'entità della mancata contribuzione.

E' stata fornita una scheda tecnico-normativa contenente l'esplicitazione della fattispecie dei periodi assicurativi oggetto di coperture figurative.

ENPALS

Il dato fornito evidenzia un flusso stimato di sottocontribuzione, per il 2000, pari a 25,9 miliardi per il settore dello spettacolo e a 22 milioni per il settore degli sportivi professionisti. Nel corso del 2000 sono state riconosciute contribuzioni pensionistiche, per servizio militare e maternità, a 104 assicurati.

INPDAl

Ha fornito gli importi dei benefici contributivi accertati nel periodo 1996-2000, pari a circa 4,5 miliardi e il numero dei pensionati vigenti al 31/12/2000, i cui trattamenti risultano interessati da periodi di copertura figurativa o che comunque hanno avuto l'accredito dei periodi di assenza ai fini pensionistici: trattasi di 31.194 lavoratori e 2 lavoratrici.

IPOST

Ha comunicato l'entità degli sgravi e delle decontribuzioni. Per l'anno 2000 le stesse sono risultate pari a L. 26,4 miliardi.

Per la contribuzione figurativa ha comunicato il numero dei soggetti interessati (in totale 20 lavoratrici e 69 lavoratori), ma non i flussi finanziari.

INPGI

Ha precisato il quadro normativo vigente con riferimento alle assenze dal lavoro che danno diritto alla copertura, senza però, indicare il numero degli iscritti fruitori del beneficio né l'onere.

Per gli sgravi contributivi relativi ai lavoratori assunti con C.F.L., l'Ente non ha indicato l'entità dell'onere in questione.

Le fattispecie suindicate, riguardanti sgravi contributivi e sottocontribuzioni, potrebbero essere sostituite con un diverso sistema di incentivazione occupazionale, estendendo, magari, quello del credito d'imposta ormai utilizzato per altre ipotesi da alcuni anni. Da tale modifica discenderebbe, peraltro, una conseguenza sicuramente più congrua ai fini del Bilancio statale e dell'INPS, non dovendosi, così, operare provvedimenti di trasferimento di risorse, con l'immediata percezione del fenomeno di cui trattasi.

Va sottolineato che, in attuazione della L. n. 335/1995, è stato emanato il dlgs. n. 564/1996, modificato dal dlgs. n. 278/1998, con il quale è stata attuata la delega in tema di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione

4) le fattispecie delle contribuzioni convenzionali ovvero dei massimali contributivi.

Il D.lgs 314/1997 ha definito in via generale per tutti i settori la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi. Tale previsione subisce delle deroghe con riferimento alle retribuzioni convenzionali riguardanti i lavoratori della piccola pesca, delle cooperative di produzione e lavoro e delle cooperative sociali, di alcune categorie di lavoratori agricoli nonché i lavoratori occupati all'estero. Per ognuna di queste categorie è stabilita una retribuzione predeterminata rispetto alla quale sono versati i contributi. Lo stesso importo, ovviamente, viene computato ai fini della retribuzione pensionabile.

Infine si riscontra l'ipotesi dei massimali contributivi (annuali), cioè la fissazione di un limite, rivalutato annualmente, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione pensionistica, né avviene l'accredito contributivo in favore del lavoratore interessato. Ciò riguarda i dirigenti iscritti all'INPDAl e i lavoratori entrati nel mercato del lavoro successivamente al 31 dicembre 1995.

Per i lavoratori iscritti all'ENPALS è stabilito un massimale giornaliero.

Va sottolineato che sono fissati, per contro, minimali retributivi ai fini contributivi: l'imponibile non può essere inferiore ai valori stabiliti annualmente. Ciò vale con riferimento alla generalità dei lavoratori subordinati.

Per gli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono definiti annualmente importi minimi e massimi di contribuzione.

Infine, per i professionisti iscritti alle Casse previdenziali privatizzate la contribuzione presenta specificità categoriali: in linea generale sono individuati per la contribuzione piena massimali annui, oltre i quali il contributo si riduce; è comunque previsto un contributo minimo sempre annuo. Riduzioni sono previste per i professionisti che siano contemporaneamente iscritti a forme pensionistiche obbligatorie.

7. Volume delle entrate contributive e delle uscite pensionistiche

In relazione all'andamento delle entrate e delle uscite per pensioni (a carico delle gestioni previdenziali e quindi con esclusione di eventuali quote "assistenziali" a carico dello Stato), gli enti, per il periodo 1996-2000, hanno fornito le di cui appresso.

Le tabelle elaborate dall'INPS evidenziano l'andamento economico patrimoniale delle singole gestioni pensionistiche amministrate, nonché un riepilogo del complesso delle gestioni previdenziali pensionistiche, relativamente al periodo 1996-2001. In relazione ai dati esposti va rilevato che fino all'anno 1999 gli stessi si riferiscono ai valori indicati nei consuntivi, mentre per gli anni 2000 e 2001 sono stati utilizzati i valori di previsione.

In merito debbono tenersi presente le seguenti precisazioni:

1) l'ammontare dei contributi accertati (comprese le quote a carico di iscritti per riscatti, versamenti volontari ecc.) sono al lordo delle somme sgravate alle aziende per agevolazioni contributive. Per l'anno 2000 il complesso delle agevolazioni spettanti alle gestioni pensionistiche e non pensionistiche è risultato pari a 2.344 miliardi.

2) I trasferimenti dalla GIAS (Gestione degli Interventi Assistenziali) comprendono le somme accertate a carico dell'Erario per sottocontribuzioni, (nell'anno 2000 pari a 7.868 miliardi) nonché le quote per coperture figurative di periodi riconosciuti utili ai fini pensionistici relativi a prestazioni poste a carico della gestione (periodi di cassa integrazione speciale, mobilità ecc.). L'onere dello Stato a tale titolo per l'anno 2000 è stato preventivato in 2.120 miliardi.

Per quanto attiene altri trasferimenti per coperture figurative relative a prestazioni poste a carico della gestione prestazioni temporanee gli stessi (valutati nel preventivo aggiornato 2000 in 3.703 miliardi) sono inclusi nella voce "altre entrate".

Per quanto si riferisce al versante delle uscite, va tenuto presente che gli importi evidenziati sotto la voce prestazioni per pensioni sono rappresentativi della spesa a carico delle gestioni ma non della intera spesa pensionistica.

Infatti esistono tutta una serie di quote di pensione, che la normativa vigente pone a carico della Gestione degli interventi assistenziali (GIAS), finanziate con trasferimenti statali.

Relativamente al periodo osservato l'ammontare di tali costi aggiuntivi, che rientrano nell'area assistenziale e di sostegno alle gestioni previdenziali è risultato pari a:

41.790 miliardi nel	1996
43.898 " "	1997
53.533 " "	1998
53.403 " "	1999
53.563 " "	2000
56.014 " "	2001

I.N.P.S. - ANDAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE DELLE GESTIONI AMMINISTRATE
Sezione Prima: GESTIONI PREVIDENZIALI PENSIONISTICHE
in miliardi di lire

DENOMINAZIONE DELLE GESTIONI	ANNO	CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO												SITUAZIONE	
		ENTRATE					USCITE					SALDO	Risultato dello esercizio	PATRIMONIALE	
		Contributi della produzione	Trasferim. dalla GIAS	Ricoveri di prestazioni	Altre entrate	TOTALE DELLE ENTRATE	Prestazioni per pensioni	Prestazioni altre	Totale delle prestazioni	Rimborsi di contributi	Altre uscite			Situazione patrimoniale netta	
Fondo pensioni lavoratori dipendenti (escluse le separate contabilità dei soppressi Fondi Trasporti, Telefonici, Elettrici)	1996	90.884	8.358	1.957	5.095	106.274	111.965	19	111.984	140	5.986	118.110	-11.836	-153.285	
	1997	95.538	8.000	2.284	5.883	111.705	122.657	26	122.683	145	6.808	129.636	-17.931	-171.216	
	1998	98.409	8.362	1.639	7.321	115.731	119.510	36	119.546	109	7.645	127.300	-11.569	-182.785	
	1999	104.203	10.412	1.231	7.832	123.678	124.462	47	124.509	185	8.312	133.006	-9.328	-192.113	
	2000	105.869	10.882	1.309	4.684	122.724	129.126	54	129.180	171	5.196	134.547	-11.823	-203.936	
	2001	109.817	11.389	1.289	4.842	127.337	133.470	50	133.520	175	5.345	139.040	-11.703	-215.639	
Fondo pensioni lavoratori dipendenti Separata contabilità ex Fondo Trasporti (dal 1996)	1996	2.022	3	17	109	2.151	3.061	0	3.061	3	146	3.210	-1.059	-2.998	(a)
	1997	2.011	2	15	97	2.125	3.232	0	3.232	5	91	3.328	-1.203	-4.201	
	1998	1.837	3	15	98	1.951	3.394	0	3.394	6	165	3.565	-1.614	-5.815	
	1999	1.872	75	11	76	2.034	3.521	0	3.521	1	65	3.587	-1.553	-7.388	
	2000	1.810	206	11	55	2.082	3.657	0	3.657	56	58	3.771	-1.689	-8.057	
	2001	1.875	214	11	41	2.141	3.767	0	3.767	18	61	3.846	-1.705	-10.762	
Fondo pensioni lavoratori dipendenti Separata contabilità ex Fondo Telefonici (dal 2000)	2000	1.948	34	5	729	2.716	1.972	0	1.972	1	100	2.073	643	6.488	(b)
	2001	1.837	36	5	717	2.595	2.162	0	2.162	1	224	2.387	208	6.676	
Fondo pensioni lavoratori dipendenti Separata contabilità ex Fondo Elettrici (dal 2000)	2000	2.936	26	8	21	2.991	3.449	0	3.449	1	44	3.494	-503	-9.718	(c)
	2001	2.890	28	8	20	2.946	3.664	0	3.664	1	44	3.709	-763	-10.481	
Fondo pensioni lavoratori dipendenti COMPLESSO F.P.L.D. E SEPARATE CONTABILITA'	1996	92.886	8.361	1.974	5.204	108.425	115.026	19	115.045	143	6.132	121.320	-12.895	-156.283	
	1997	97.549	8.002	2.299	5.980	113.830	125.889	26	125.915	150	6.899	132.964	-19.134	-175.417	
	1998	100.246	8.365	1.654	7.417	117.682	122.904	36	122.940	115	7.810	130.865	-13.183	-186.600	
	1999	105.075	10.487	1.242	7.908	125.712	127.983	47	128.030	186	8.377	136.593	-10.881	-199.481	
	2000	112.583	11.148	1.333	5.469	130.513	138.204	54	138.258	229	5.398	143.885	-13.372	-216.243	
	2001	116.419	11.667	1.313	5.620	135.019	143.083	50	143.113	195	5.674	148.982	-13.963	-230.206	
Gestione speciale per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti pubblici creditizi	1996	1.877	0	0	218	2.095	1.265	0	1.265	0	12	1.277	818	2.679	
	1997	1.988	3	0	160	2.131	1.487	0	1.487	0	15	1.502	629	3.308	
	1998	1.928	11	0	175	2.114	1.533	0	1.533	0	13	1.546	568	3.876	
	1999	1.856	11	0	150	2.017	1.611	0	1.611	0	13	1.624	393	4.269	
	2000	1.880	24	0	174	2.078	1.637	0	1.637	0	13	1.650	428	4.697	
	2001	1.918	25	0	257	2.200	1.666	0	1.666	0	13	1.679	521	5.218	

(a) Compreso il disavanzo patrimoniale di 1.939 mld. al 31 dicembre 1995 del soppresso Fondo trasporti.

(b) Compreso l'avanzo patrimoniale di 5.825 mld. al 31 dicembre 1999 del soppresso Fondo telefonici.

(c) Compreso il disavanzo patrimoniale di 9.215 mld. al 31 dicembre 1999 del soppresso Fondo elettrici.

ANNO 2000 - Previsioni aggiornate (Terza nota di variazione).

ANNO 2001 - Previsioni originarie (prima nota di variazione).

segue Sezione Prima: GESTIONI PREVIDENZIALI PENSIONISTICHE
in miliardi di lire

DENOMINAZIONE DELLE GESTIONI	ANNO	CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO												SITUAZIONE	
		ENTRATE					USCITE						SALDO	PATRIMONIALE	
		Contributi della produzione	Trasferimenti dalla GIAS	Ricupero di prestazioni	Altre entrate	TOTALE DELLE ENTRATE	Prestazioni per pensioni	Prestazioni altro	Totale delle prestazioni	Rimborsi di contributi	Altre uscite	TOTALE DELLE USCITE			
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri	1996	1.824	206	239	380	2.649	8.679	27	8.706	112	3.131	11.949	-9.300	-86.428	
	1997	1.769	208	274	226	2.477	8.497	27	8.524	3	2.348	10.875	-8.398	-94.826	
	1998	1.840	200	89	415	2.544	4.743	26	4.769	52	1.524	6.345	-3.801	-98.027	
	1999	1.812	210	60	90	2.172	4.676	26	4.902	82	1.200	6.184	-4.012	-41.744 (a)	
	2000	1.854	252	62	56	2.234	5.110	24	5.134	42	1.915	7.091	-4.857	-46.601	
	2001	1.926	226	69	35	2.256	5.631	24	5.655	44	2.711	8.410	-6.154	-52.755	
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani	1996	8.249	0	125	862	9.036	7.389	46	7.435	325	1.859	9.619	-583	10.040	
	1997	8.287	0	159	522	8.968	8.706	48	8.754	410	1.204	10.368	-1.400	8.040	
	1998	9.204	0	140	581	9.925	9.419	46	9.465	341	1.303	11.109	-1.184	7.456	
	1999	11.099	4	90	1.638	12.831	9.850	49	9.899	364	2.347	12.610	221	7.677	
	2000	10.104	47	97	117	10.365	10.565	45	10.610	364	492	11.466	-1.101	6.576	
	2001	10.396	89	104	96	10.685	11.326	42	11.368	320	537	12.225	-1.540	5.036	
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali (compresa la separata contabilità del Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale)	1996	7.760	0	126	1.059	8.945	5.933	66	5.999	257	1.691	7.947	998	14.650	
	1997	8.057	0	146	876	9.079	6.869	79	6.948	301	1.268	8.517	562	15.212	
	1998	9.083	0	120	1.076	10.279	7.469	67	7.536	232	1.599	9.367	912	16.124	
	1999	10.932	2	89	1.460	12.483	8.045	74	8.119	294	2.569	10.982	1.501	17.625	
	2000	10.166	35	88	587	10.876	8.758	68	8.826	294	562	9.682	1.194	18.819	
	2001	10.443	59	96	806	11.404	9.560	60	9.620	241	532	10.393	1.011	19.830	
Gestione per la tutela previdenziale dei lavoratori parasubordinati	1996	1.451	0	0	21	1.472	0	0	0	0	10	10	1.462	1.462	
	1997	2.428	0	0	118	2.546	0	0	0	0	18	18	2.528	3.990	
	1998	3.210	0	0	243	3.453	0	54	54	1	22	77	3.376	7.366	
	1999	3.597	0	0	381	3.978	0	7	7	13	26	46	3.932	11.298	
	2000	4.420	0	0	505	4.925	3	23	26	13	28	67	4.858	16.156	
	2001	4.707	0	0	937	5.644	6	62	68	13	30	111	5.533	21.689	
Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (inglobato dal 2000 nel F.P.L.D.)	1996	2.886	1	4	780	3.671	1.328	0	1.328	1	2.009	3.338	333	3.066	
	1997	2.054	4	4	897	2.959	1.597	0	1.597	1	622	2.220	739	3.805	
	1998	1.978	8	5	1.111	3.102	1.734	0	1.734	2	156	1.892	1.210	5.015	
	1999	1.778	20	5	998	2.801	1.859	0	1.859	1	131	1.991	810	5.825 (b)	
Fondo per la previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo	1996	43	213	2	0	258	228	15	243	0	15	258	0	0	
	1997	41	234	1	0	276	243	21	264	0	12	276	0	0	
	1998	42	242	1	2	287	247	28	275	0	12	287	0	0	
	1999	40	232	1	0	273	248	15	263	0	10	273	0	0	
	2000	38	238	1	8	285	250	17	267	0	18	285	0	0	
	2001	35	265	1	0	301	257	33	290	0	11	301	0	0	

(a) Situazione al netto di 60.895 mld. di ripianamento dello Stato per trasformazione in trasferimenti definitivi dal bilancio delle anticipazioni di tesoreria usufuite dalla gestione fino al 31 dicembre 1997 per la copertura degli oneri delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1989 e delle relative pensioni di reversibilità.

(b) Il Fondo Telefonici a partire dal 1° gennaio 2000 è stato soppresso ed inglobato con separata contabilità nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti al quale è stato imputato l'avanzo patrimoniale di 5.825 mld. al 31 dicembre 1999.

segue Sezione Prima: GESTIONI PREVIDENZIALI PENSIONISTICHE
in miliardi di lire

DENOMINAZIONE DELLE GESTIONI	ANNO	CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO											SITUAZIONE	
		ENTRATE					USCITE					SALDO	PATRIMONIALE	
		Contributi dalla produzione	Trasferimenti dalla GIAS	Ricambi di prestazioni	Altre entrate	TOTALE DELLE ENTRATE	Prestazioni per pensioni	Prestazioni altre	Totale delle prestazioni	Rimborsi ai contribuenti	Altre uscite	TOTALE DELLE USCITE	Risultato dello esercizio	Situazione patrimoniale netta
Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private (Inglobato dal 2000 nel F.P.L.D.)	1996	1.638	3	7	23	1.669	2.451	0	2.451	1	327	2.779	-1.110	-4.128
	1997	1.691	3	8	39	1.741	2.803	0	2.803	1	341	3.145	-1.404	-5.533
	1998	1.701	10	9	46	1.766	2.979	0	2.979	1	547	3.527	-1.761	-7.294
	1999	1.631	12	7	24	1.674	3.237	1	3.238	1	356	3.595	-1.921	-9.215 (a)
Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea	1996	289	0	4	44	347	154	211	365	0	5	370	-23	707
	1997	289	0	3	24	326	206	494	700	0	7	707	-381	326
	1998	357	1	4	32	394	221	123	344	2	35	381	13	339
	1999	306	1	4	19	330	245	181	426	1	12	439	-109	230
	2000	328	2	5	7	342	258	185	443	0	8	451	-109	121
	2001	314	3	5	3	325	285	34	319	0	8	327	-2	119
Gestione speciale per i trattamenti pensionistici già erogati dal soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (dal 1998)	1998	1	36	0	0	37	35	1	36	0	1	37	0	26 (b)
	1999	0	42	0	0	42	38	2	40	0	2	42	0	26
	2000	0	42	0	0	42	39	2	41	0	1	42	0	26
	2001	0	44	0	0	44	40	2	42	0	2	44	0	26
Gestione speciale di previdenza per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere	1996	2	0	2	31	35	64	0	64	0	22	86	-51	-325
	1997	3	0	1	26	30	52	0	52	0	20	72	-42	-367
	1998	3	0	3	26	32	53	0	53	0	19	72	-40	-407
	1999	3	0	1	26	30	52	0	52	0	17	69	-39	-446
	2000	3	0	1	26	30	52	0	52	0	19	71	-41	-487
	2001	3	0	1	27	31	53	0	53	0	28	81	-50	-537
Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale della Ferrovie dello Stato SpA (dal 2000)	2000	1.658	4.140	0	23	5.821	5.761	1	5.762	0	59	5.821	0	1 (c)
	2001	2.036	5.454	0	30	7.520	7.444	1	7.445	0	75	7.520	0	1
Fondo integrativo dell'AGO per l'IVS a favore del personale dipendente dalla aziende private del gas	1996	22	0	0	8	30	11	0	11	0	2	13	17	119
	1997	22	0	0	6	28	11	0	11	1	3	15	13	132
	1998	25	0	0	7	32	12	0	12	0	3	15	17	149
	1999	22	0	0	6	28	11	0	11	0	4	15	13	162
	2000	18	0	0	7	25	11	0	11	0	3	14	11	173
	2001	9	0	0	9	18	11	0	11	0	3	14	4	177

(a) Il Fondo Elettrici a partire dal 1° gennaio 2000 è stato soppresso ed inglobato con separata contabilità nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti al quale è stato imputato il disavanzo patrimoniale di 9.215 mld. al 31 dicembre 1999.

(b) Compreso l'avanzo patrimoniale di 26 mld. al 31 dicembre 1997 del soppresso Fondo trasferito all'Inps.

(c) Compreso l'avanzo patrimoniale di 1 mld. al 31 marzo 2000 del soppresso Fondo trasferito all'Inps.

NOTA BENE - Nel trasferimento dalla Glas al Fondo Ferrovie dello Stato è compreso anche l'apporto dello Stato all'Inps a copertura degli oneri per il personale del soppresso Fondo trasferito all'Istituto (Anno 2000: 20 mld. - Anno 2001: 20 mld.).

segue Sezione Prima: GESTIONI PREVIDENZIALI PENSIONISTICHE
In miliardi di lire

DENOMINAZIONE DELLE GESTIONI	ANNO	CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO											SITUAZIONE	
		ENTRATE					USCITE						SALDO	PATRIMONIALE
		Contributi della produzione	Trasferim. dalla GIAS	Recuperi di prestazioni	Altre entrate	TOTALE DELLE ENTRATE	Prestazioni per pensioni	Prestazioni altre	Totale delle prestazioni	Rimborsi di contributi	Altre uscite	TOTALE DELLE USCITE	Risultato dello esercizio	Situazione patrimoniale netta
Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici	1996	116	0	0	107	223	5	39	44	0	8	52	171	1.750
	1997	115	0	0	84	199	17	85	102	1	9	112	87	1.837
	1998	107	0	0	95	202	18	89	107	0	12	119	83	1.920
	1999	113	2	0	72	187	16	89	85	0	7	92	95	2.015
	2000	101	0	0	70	171	18	52	70	1	14	85	86	2.101
	2001	104	0	0	88	192	18	61	79	0	8	87	105	2.206
Gestione speciale per i trattamenti pensionistici già erogati dai Fondi Integrativi di previdenza esistenti presso gli enti disciolti	1996	5	0	15	300	320	213	3	216	0	104	320	0	0
	1997	5	0	11	318	334	232	5	237	0	97	334	0	0
	1998	4	0	12	361	377	266	9	275	0	102	377	0	0
	1999	4	0	5	354	363	270	2	272	0	91	363	0	0
	2000	8	0	5	340	353	274	0	274	0	79	353	0	0
	2001	6	0	5	433	444	280	0	280	0	164	444	0	0
Fondo di previdenza per il personale del Consorzio autonomo del porto di Genova e dell'Ente autonomo del porto di Trieste	1996	2	105	1	0	108	105	0	105	0	3	108	0	0
	1997	2	114	1	1	118	115	0	115	0	3	118	0	0
	1998	1	122	1	0	124	121	0	121	0	3	124	0	0
	1999	1	140	1	0	142	139	0	139	0	3	142	0	0
	2000	1	135	0	0	136	133	0	133	0	3	136	0	0
	2001	1	137	0	1	139	135	0	135	0	4	139	0	0
Fondo di previdenza delle iscrizioni collettive	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	1998	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	6
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Fondo di previdenza del clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica (Il Fondo a partire dal 2000 è retto con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione)	1996	33	0	5	28	66	140	0	140	0	167	307	-241	-2.399
	1997	34	0	4	51	89	149	0	149	0	175	324	-235	-2.634
	1998	33	0	5	35	73	166	0	166	0	125	291	-218	-2.852
	1999	34	0	2	43	79	154	0	154	0	171	325	-246	-3.098
	2000	52	0	40	1.343	1.435	157	0	157	0	74	231	1.204	-1.894
	2001	52	0	40	0	92	164	0	164	0	106	270	-178	-2.072
Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari	1996	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
	1997	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0
	1998	0	0	0	14	14	0	0	0	0	14	14	0	0
	1999	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0
	2000	0	0	0	15	15	0	0	0	0	15	15	0	0
	2001	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0

segue Sezione Prima: GESTIONI PREVIDENZIALI PENSIONISTICHE
in miliardi di lire

DENOMINAZIONE DELLE GESTIONI	ANNO	CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO											SITUAZIONE	
		ENTRATE					USCITE						SALDO	PATRIMONIALE
		Contributi della produzione	Trasferimenti dalla GIAS	Recupero di prestazioni	Altre entrate	TOTALE DELLE ENTRATE	Prestazioni per pensioni	Prestazioni altre	Totale delle prestazioni	Rimborsi di contributi	Altre uscite	TOTALE DELLE USCITE	Risultato dello esercizio	Situazione patrimoniale netta
Assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia	1996	0	0	0	1	1	1	0	1	0	4	5	-4	-31
	1997	0	0	1	2	3	2	0	2	0	4	6	-3	-34
	1998	0	0	0	3	3	1	0	1	0	4	5	-2	-36
	1999	0	0	0	1	1	1	0	1	0	3	4	-3	-39
	2000	0	0	0	2	2	1	0	1	0	4	5	-3	-42
	2001	0	0	0	2	2	1	0	1	0	4	5	-3	-45
Fondo per l'erogazione di trattamenti previdenziali vari	1996	0	0	0	0	0	6	0	6	0	7	13	-13	-108
	1997	0	0	0	0	0	5	0	5	0	7	12	-12	-120
	1998	0	0	0	0	0	5	0	5	0	6	11	-11	-131
	1999	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	10	-10	-141
	2000	0	0	0	0	0	4	0	4	0	6	10	-10	-151
	2001	0	0	0	0	0	4	0	4	0	8	12	-12	-163
Fondo Integrativo di previdenza del personale a rapporto d'impiego dell'Inps (fino al 30.0.1999) e Gestione per i trattamenti di cui all'art. 64 della legge 17.5.1999, n. 144 (dall'1.10.1999)	1996	47	0	18	35	100	79	14	93	0	7	100	0	0
	1997	45	0	14	110	169	146	12	158	0	11	169	0	0
	1998	50	0	14	70	134	117	10	127	0	7	134	0	0
	1999	33	0	7	129	169	151	10	161	0	8	169	0	0
	2000	15	0	8	123	146	142	4	146	0	0	146	0	0
	2001	13	0	8	123	144	140	4	144	0	0	144	0	0
Fondo Integrativo di previdenza del personale permanente delle Istituzioni sanitarie	1996	0	0	1	2	3	0	0	0	0	3	3	0	0
	1997	0	0	1	2	3	1	0	1	0	2	3	0	0
COMPLESSO DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI PENSIONISTICHE	1996	119.138	8.889	2.523	8.904	139.454	143.077	440	143.517	839	15.519	159.875	-20.421	-215.225
	1997	124.369	8.568	2.927	9.444	145.308	157.027	797	157.824	868	13.067	171.759	-26.451	-241.676
	1998	129.813	8.995	2.057	11.710	152.575	152.043	489	152.532	746	13.317	166.595	-14.020	-255.670
	1999	139.336	11.163	1.514	13.306	165.319	158.791	483	159.274	942	15.359	175.575	-10.256	-205.031
	2000	143.219	16.063	1.640	16.922	169.794	171.377	475	171.852	943	8.711	181.506	-11.712	-216.742
	2001	148.382	17.969	1.642	18.477	176.470	180.884	373	180.457	813	9.928	191.198	-14.728	-231.470

Volume delle entrate contributive negli anni 1996-2000

Comprensivi dei contributi per riscatti, ricongiunzioni, penalità e morosità.
(in milioni di lire)

	C.P.D.E.L.	C.P.S.	C.P.I.	C.P.U.G.	C.T.P.S.	TOTALE
1996	18.227.444	4.035.029	269.915	45.026	27.564.084	50.141.498
1997	18.238.118	4.176.857	272.284	46.505	27.723.478	50.457.242
1998	18.938.380	4.036.379	283.225	47.233	28.797.489	52.102.706
1999	19.568.027	4.189.865	287.828	118.321	41.807.558	65.971.599
2000	18.700.000	4.000.000	285.000	60.000	45.681.514	68.726.514

Volume della spesa pensionistica negli anni 1996-2000

(in milioni di lire)

	C.P.D.E.L.	C.P.S.	C.P.I.	C.P.U.G.	C.T.P.S.	TOTALE
1996	18.360.202	1.910.177	256.429	48.423	33.729.667	54.304.898
1997	20.067.630	2.098.659	276.915	51.729	39.528.153	62.023.086
1998	20.907.066	2.262.980	286.260	54.216	41.495.205	65.005.727
1999	23.063.312	2.659.145	308.333	59.715	46.592.107	72.682.612
2000	22.900.000	2.690.000	300.000	60.000	45.656.000	71.606.000

C.P.D.E.L. : Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali

C.P.I. : Cassa Pensioni Insegnanti scuole materne ed elementari parificate

C.P.U.G. : Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari

C.P.S. : Cassa Pensioni Sanitari

C.T.P.S. : Cassa Trattamenti Pensionistici dipendenti Statali

INDPAI

Anni	1996	1997	1998	1999	2000	Totale
Entrate contributive	2.951.925	3.610.383	4.070.440	4.812.381	4.489.433	19.934.562
Spesa pensionistica	4.534.837	5.153.544	5.501.355	5.904.588	6.281.711	27.376.035

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Entrate contributive (milioni)	Anni					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Fondi e/o gestioni prestazioni	1.732.191	2.037.924	2.449.435	2.407.153	2.375.817	2.502.825

Spesa per prestazioni istituzionali (milioni)	Anni					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Fondi e/o gestioni prestazioni	1.647.215	1.852.349	2.101.975	2.254.902	2.406.880	2.597.482

ENPALS

Entrate contributive correnti	Anni				
	1996	1997	1998	1999	2000 (*)
Fondo pensioni lavoratori spettacolo	821.643,30	955.685,10	1.062.655,00	1.136.453,90	1.163.046,60
Fondo sportivi professionisti	26.768,40	43.004,30	66.192,10	94.457,70	83.604,40
<i>Complesso delle gestioni</i>	848.411,70	998.689,40	1.128.847,10	1.230.911,60	1.246.651,00

(*) Dati di preconsuntivo

Volume della spesa pensionistica	Anni				
	1996	1997	1998	1999	2000 (*)
Fondo pensioni lavoratori spettacolo	956.881,80	1.008.474,80	1.065.867,30	1.086.366,50	1.116.672,00
Fondo sportivi professionisti	25.264,30	28.580,00	31.905,90	33.820,10	36.610,00
<i>Complesso delle gestioni</i>	982.146,10	1.037.054,80	1.097.773,20	1.120.186,60	1.153.282,00

(*) Dati di preconsuntivo

INPGI

Anni	1996	1997	1998	1999	2000	Totale
Entrate contributive	413.820	455.878	500.183	469.537	530.979	2.370.397
Spesa pensionistica	399.831	432.303	419.643	429.889	443.104	2.124.770

Il panorama previdenziale conseguente alla L. n. 335/1995, e ai relativi provvedimenti attuativi, contiene un polo di previdenza di base derivante dalla privatizzazione degli Enti di previdenza dei professionisti (Dlgs. n. 509/1994 e Dlgs. n. 103/1996).

Detti enti costituiscono una realtà complessa, composta dalla specificità di ciascuno, emanazione di professioni anche molto diverse, che si configurano, però, unitariamente come modello innovativo, che coniuga l'autonomia gestionale e organizzativa proprie della natura privata degli Enti stessi con la funzione pubblica esaminata.

Il numero complessivo di professionisti iscritti alle varie casse di previdenza privatizzate risulta essere pari a circa 800.000 unità, ma in realtà esso è notevolmente più alto se si considerano anche coloro che, iscritti agli albi professionali ma non all'Ente previdenziale di categoria, godono esclusivamente di coperture assistenziali.

Gli Statuti degli Enti, in genere, prevedono l'obbligo di iscrizione per tutti coloro che siano iscritti ad un albo professionale e che svolgano effettivamente una attività libero professionale creando un legame di forte correlazione tra professione e previdenza.

La significativa eterogeneità delle categorie professionali ha determinato un modello previdenziale in cui ciascun ente mantiene la propria autonomia ed esprime nella specificità del suo operato le caratteristiche e le problematiche connesse alla professione tutelata.

Questi Enti, negli ultimi anni, hanno sviluppato importanti sinergie nel campo organizzativo e gestionale costituendosi anche in Associazione per la rappresentanza e la tutela degli interessi previdenziali dei propri iscritti.

L'Associazione degli Enti di Previdenza Privati (AdEPP) raggruppa oggi ben 18 Enti (Cassa Forense, Cassa Dottori Commercialisti, Cassa Geometri, Cassa Notariato, Cassa Ragionieri, ENPAB, ENPAEL, ENPAM, ENPAV, EPPI, FASC, INARCASSA, INPGI, ONAOSI, ENPAP, IPASVI, CASAGIT, ENPAF), attuando una moderna realtà di tutela previdenziale autogestita, in cui i liberi professionisti si identificano nei rispettivi Enti, che amministrano direttamente attraverso loro rappresentanze liberamente elette.

La trasformazione degli Enti di previdenza dei liberi professionisti nei rapporti giuridici di diritto privato è stato possibile solo in presenza di situazioni attive di bilancio, con divieto di contributi statali e previa contribuzione di un'idonea riserva legale per le future pensioni da erogare.

Gli enti di previdenza si sono, infatti, assunti in pieno l'onere di garantire da soli la sostenibilità finanziaria della previdenza delle categorie professionali, funzione certamente di natura pubblica, dimostrando grande capacità di autonomia.

Operativamente tale obiettivo viene perseguito attraverso un continuo monitoraggio tecnico-attuariale e l'adozione di interventi correttivi in materia previdenziale, oltre che attraverso una oculata gestione del patrimonio. Modalità, queste, che hanno permesso agli enti di ottenere saldi positivi di bilancio ed il mantenimento dell'equilibrio tra entrate e spese previdenziali.

I sistema finanziario di gestione

Il sistema finanziario con cui vengono gestiti tutti gli enti di previdenza privata è riconducibile originariamente allo schema della ripartizione, in cui gli oneri dell'anno devono essere coperti dalle entrate contributive dello stesso anno. Tuttavia le politiche previdenziali adottate, la gestione efficiente del patrimonio e la relativa giovinezza dei fondi, hanno determinato, negli ultimi anni, un aumento progressivo del patrimonio accantonato introducendo, in questo modo, livelli di capitalizzazione considerevoli. Ciò ha portato, nella sostanza, a disattendere lo schema della ripartizione a favore di un sistema "misto" nel quale esiste un parziale autofinanziamento del sistema previdenziale attraverso la efficace gestione dei proventi patrimoniali accantonati nel tempo.

Il criterio di determinazione della contribuzione

I contributi versati dai professionisti alle proprie casse di previdenza vengono determinati in percentuale al reddito professionale annuo dichiarato e del volume d'affari prodotto.

Molte casse stabiliscono un importo minimo di contribuzione da versare indipendentemente dall'entità del reddito prodotto, e un tetto reddituale massimo entro il quale calcolare la contribuzione.

Inoltre in alcuni Enti è previsto che una parte della contribuzione venga versata dagli iscritti a titolo di solidarietà per l'intera categoria; tale contribuzione viene determinata di solito sulla parte di reddito che supera l'eventuale tetto contributivo massimo.

In deroga a tali principi, per l'ENPAF e l'ENPAOL è prevista una contribuzione determinata in misura fissa.

Rispetto a tale ricostruzione, vanno segnalata due notazioni.

Il primo problema, divenuto di stretta attualità dopo il varo della L. n. 342/2000 (collegato fiscale alla finanziaria 2001), riguarda la qualificazione fiscale e, quindi, i possibili riflessi previdenziali, dei proventi derivanti da attività di amministratore o sindaco. Secondo una prima interpretazione dell'INPS, dell'INAIL e del Ministero delle Finanze, l'art. 34 della L. 342/2000 (collegato alla finanziaria 2001) avrebbe innovato la materia nel senso di equiparare a lavoro subordinato l'attività di Sindaco e Amministratore anche quando essa sia svolta da un professionista iscritto ad un Albo professionale e ad una Cassa previdenziale privata.

La seconda questione riguarda la richiesta da parte delle Casse privatizzate del pagamento anche da parte delle società di capitali, che svolgono attività di ricerca, consulenza, progettazione o esecuzione lavori, studi di fattibilità, del contributo del 2% sui corrispettivi di queste attività, anche se le stesse abbiano utilizzato non già liberi professionisti bensì propri dipendenti che, pur essendo iscritti ad un Albo Professionale, risultano iscritti anche ad Enti previdenziali obbligatori (INPS ed INPDAl). Una simile previsione presenta profili di

illegittimità per gli aspetti prettamente pensionistici (sovrapposizione di obblighi contributivi, ecc).

Il criterio di calcolo delle prestazioni

Quasi tutti gli enti di previdenza di prima generazione, privatizzati ai sensi del D.lgs. 509/94 adottano un criterio di calcolo della pensione agganciato al reddito dichiarato dal professionista durante il periodo di attività

Di regola il calcolo viene effettuato con riferimento ai redditi dichiarati nell'ultima parte della vita lavorativa ma molti Enti hanno già introdotto meccanismi di progressivo aumento del numero degli anni di riferimento fino ad includere quasi tutta la vita lavorativa.

Esclusivamente per la Cassa del Notariato, per l'ENPAF e in parte per l'ENPACL l'importo della pensione è determinato in misura fissa.

Invece gli enti di nuova generazione, istituiti successivamente alla L. 335/95 con D.lgs. 106/96 adottano un sistema di calcolo di tipo contributivo con capitalizzazione dei contributi versati e trasformazione in rendita del capitale accumulato fino al momento del pensionamento secondo le regole della L. 335/95.

Si riportano nelle tabelle di seguito alcuni dati significativi della realtà di tale segmento del sistema pensionistico.

Prospetto riassuntivo professionisti iscritti agli Enti Privatizzati

	<i>maschi</i>	<i>femmine</i>	<i>totale iscritti al 31.12.2000</i>
Cassa Commercialisti	25.173	7.143	32.316
Cassa Forense	54.390	25.393	79.783
Cassa Geometri	80.573	2.814	83.387
Cassa Notariato	3.507	1.027	4.534
Cassa Ragionieri	19.605	7.133	26.738
ENPAB			
ENPACL	9.425	4.863	14.288
ENPAM:			
Fondo generale quota "A"	204.187	98.396	302.583
Fondo generale quota "B"	99.711	27.946	127.657
Fondo medici di medicina gen.	47.018	17.797	64.815
Fondo ambulatori	9.037	5.179	14.216
Fondo specialisti esterni	950	155	1.105
Totale	360.903	149.473	510.376
ENPAV	13.563	5.191	18.754
EPPI	12.035	189	12.224
INARCASSA	48.612	8.119	56.731
ENPAP	3.832	10.820	14.652
IPASVI	1.615	4.430	6.045
ENPAF	24.141	38.628	62.769

Prestazioni previdenziali e requisiti minimi previsti

	Pensione di vecchiaia	Pensione di anzianità	Pensione di inabilità	Pensione di invalidità	Pensione di reversibilità	Pensione indiretta	Supplemento di pensione
Cassa Forense	65 anni di età e 30 anni di anzianità	58 anni di età e 35 anni di anzianità	Inabilità permanente e almeno 10 anni di anzianità	Capacità ridotta a meno di 1/3 almeno 10 anni di anzianità	Al coniuge superstite o figlio minore o inabile	Al coniuge superstite o figlio minore o inabile	Ai pensionati di vecchiaia dopo il 1° biennio e dopo il 1° quinquennio
CassaDott. Comm.	65 anni di età e 30 anni di anzianità oppure 70 anni di età e 25 di anzianità	58 anni di età e 35 anni di anzianità	Inabilità permanente e almeno 10 anni di anzianità	Capacità ridotta a meno di 1/3 almeno 10 anni di anzianità	Al coniuge superstite o figlio minore o inabile	Al coniuge superstite o figlio minore o inabile	Ai pensionati di vecchiaia dopo ogni biennio e facoltativo dopo il 3° biennio
Cassa Geometri	65 anni di età e 30 anni di anzianità	58 anni di età e 35 anni di anzianità	Inabilità permanente e almeno 10 anni di anzianità	Capacità ridotta a meno di 1/3 almeno 10 anni di anzianità	Al coniuge superstite o figlio minore o inabile	Al coniuge superstite o figlio minore o inabile	Ai pensionati di vecchiaia dopo ogni quadriennio
Cassa Notariato	75 anni di età 10 anni di anzianità	60 anni di età e 35 anni di anzianità	Inabilità permanente e almeno 10 anni di anzianità		Al coniuge superstite o figlio minore o inabile	Al coniuge superstite o figlio minore o inabile	
Cassa Ragionieri	65 anni di età e 30 anni di anzianità oppure 70 anni di età e 25 di anzianità	58 anni di età e 35 anni di anzianità	Inabilità permanente e almeno 10 anni di anzianità	Capacità ridotta a meno di 1/3 almeno 10 anni di anzianità	Al coniuge superstite o figlio minore o inabile	Al coniuge superstite o figlio minore o inabile	Ai pensionati di vecchiaia dopo il 1° quinquennio
ENPAB	57 anni di età e 5 anni di anzianità		Inabilità permanente e almeno 5 anni di contrib.ne	Capacità ridotta a meno di 1/3 almeno 5 anni di contrib.ne	Al coniuge superstite e figlio minore o inabile	Al coniuge superstite o figlio minore o inabile	Ai pensionati di vecchiaia dopo ogni biennio dal pensionament o
ENPACL	65 anni di età e 30 anni di anzianità	57 anni di età e 35 anni di anzianità	Inabilità permanente e almeno 5 anni di anzianità	Capacità ridotta a meno di 1/3 almeno 10 anni di anzianità	Al coniuge superstite e figlio minore o inabile	Al coniuge superstite o figlio minore o inabile	Ai pensionati di vecchiaia dopo ogni biennio dal pensionament o
ENPAV	65 anni di età e 30 anni di anzianità	58 anni di età e 35 anni di anz.o 40di anzianità	Inabilità permanente e almeno 10 anni di anzianità	Capacità ridotta a meno di 1/3 almeno 10 anni di anzianità	Al coniuge superstite o figlio minore o inabile	Al coniuge superstite o figlio minore o inabile	Ai pensionati di vecchiaia dopo ogni quadriennio
EPPI	65 anni di età e 5 anni di anzianità		Inabilità permanente e almeno 5 anni di	Capacità ridotta a meno di 1/3 almeno 5 anni	Al coniuge superstite e figlio minore	Al coniuge superstite o figlio minore	Ai pensionati di vecchiaia dopo ogni

	o 57 anni di età e 40 di iscr.ne		contrib.ne	di contrib.ne	o inabile	o inabile	biennio dal pensionament o
INARCASSA	65 anni di età e 30 anni di anzianità	57 anni di età e 35 anni di anzianità	Inabilità permanente e almeno 2 anni di anzianità	Capacità ridotta a meno di 1/3 almeno 5 anni di anzianità	Al coniuge superstite e figlio minore o inabile	Al coniuge superstite o figlio minore o inabile	Ai pensionati di vecchiaia dopo ogni biennio dal pensionament o
ENPAM	65 anni di età e 5 anni di anzianità		Inabilità permanente		Al coniuge superstite e figlio minore o inabile	Al coniuge superstite o figlio minore o inabile	Ai pensionati di vecchiaia dopo ogni triennio dal pensionament o
ENPAP	65 anni di età e 5 anni di anzianità		Inabilità permanente e almeno 5 anni di contrib.ne	Capacità ridotta a meno di 1/3 almeno 5 anni di contrib.ne	Al coniuge superstite e figlio minore o inabile	Al coniuge superstite o figlio minore o inabile	Ai pensionati di vecchiaia dopo ogni biennio dal pensionament o

IPASVI	65 anni di età ovvero 57 anni di età e 40 di anzianità		Inabilità permanente e almeno 5 anni di contrib.ne	Capacità ridotta a meno di 1/3 almeno 5 anni di contrib.ne	Al coniuge superstite e figlio minore o inabile	Al coniuge superstite o figlio minore o inabile	Ai pensionati di vecchiaia dopo ogni biennio dal pensionament o
ENPAF	65 anni di età e 30 anni di contribuzione e almeno 20 anni di attività	40 anni di contribuzione e almeno 20 anni di attività	Inabilità permanente e almeno 5 anni di contrib.ne	Capacità ridotta a meno di 1/3 almeno 5 anni di contrib.ne	Al coniuge superstite e figlio minore o inabile	Al coniuge superstite o figlio minore o inabile	Ai pensionati di vecchiaia dopo ogni quinquennio dal pensionament o